Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (A.C. 2325)
Repertorio atti n. 11/CU del 29 gennaio 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 29 gennaio 2020:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota n. 0000766 del 21 gennaio 2020, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha fatto pervenire il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 dicembre 2019, da sottoporre al parere della Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che, detto provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019, è stato trasmesso, con nota n. 0001207 del 21 gennaio 2020, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, per l'esame del provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 28 gennaio 2020, nel corso della quale:
- i rappresentanti delle Regioni hanno evidenziato essere già in corso un confronto con le Amministrazioni statali interessate su una serie di emendamenti che sono stati riassunti in un primo documento contenente osservazioni proposte emendative; quindi, hanno consegnato tale documento riservandosi una valutazione in sede politica alla luce degli esiti del richiamato confronto;
- i rappresentanti dell'ANCI hanno presentato un documento contenente un elenco di emendamenti ritenuti ammissibili in sede parlamentare tra i quali hanno segnalato, tra gli altri: la possibilità di contrarre mutui per anticipo/cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria; la previsione di strumenti di rifinanziamento del "Bando periferie"; disposizioni concernenti le norme in materia di personale (quali la determinazione della spesa per il personale di polizia locale e la semplificazione normativa del regime delle assunzioni del personale negli Enti locali), la proroga dei termini per l'attribuzione dei contributi per gli eventi sismici avvenuti nelle Regioni dell'Italia centrale;

- i rappresentanti dell'UPI hanno presentato un documento contenente una serie di emendamenti tra i quali hanno messo in evidenza: il differimento del termine relativo alla concessione del contributo del Fondo di progettazione degli Enti locali per l'anno 2020; il differimento al 31 dicembre 2021 dei termini stabiliti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici; l'utilizzazione dei proventi derivanti da sanzioni per violazione delle norme del Codice della Strada; i piani delle assunzioni di personale degli Enti locali;

CONSIDERATO che detta documentazione è stata trasmessa, con nota n. 0001591 del 28 gennaio 2020, alle Amministrazioni statali interessate per le valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:
- le Regioni hanno espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative ritenute prioritarie contenute in un documento che è stato consegnato (All.A);
- l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato (All.B), sottolineando, in particolare, le richieste relative al Fondo di progettazione degli Enti locali per il 2020, alla determinazione delle spese per il personale della Polizia locale, al regime delle assunzioni del personale negli Enti locali ed alla proroga del termine per la concessione dei contributi a favore dei territori delle Regioni dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici;
- l'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato (All.C), evidenziando, in particolare, le richieste relative alle assunzioni del personale da parte delle Province, alle disposizioni riguardanti la riduzione dell'onere del debito degli Enti locali, all'articolo 3 del provvedimento concernente la proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno, sollecitando, al riguardo, la sollecita definizione del riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 838, della legge n. 205/2017 per l'esercizio delle funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle proposte formulate, assicurando che, ai fini dello loro positiva valutazione, proseguirà il confronto già in corso con le Regioni e gli Enti locali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (A.C. 2325), trasmesso, con nota n. 0000766 del 21 gennaio 2020, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande

Il Presidente
On. Francesco Boccia

Seduta del 29.1.20

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/5/CU1/C1-C2

POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO - LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI, DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NONCHÉ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

(A.C. 2325)

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 1) o.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti ritenuti prioritari, per alcuni dei quali, dichiarati inammissibili per materia in sede di esame da parte delle Commissioni I e V della Camera di deputati, il Governo manifesti la disponibilità ad accoglierli in un primo provvedimento legislativo utile

Roma, 29 gennaio 2020

INDICE

Emendamenti al DL 162/2019 - Atto Camera n. 2325

1. Ripristino totale della riscossione del gettito della tassa automobilistica a favore delle Regioni e Province autonome 4

2. "Regioni benchmark" 6

3. Misure per il miglioramento della qualità dell'aria per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e far fronte alle infrazioni comunitarie 7

4. Potenziamento dei centri per l'impiego 8

5. Semplificazione delle procedure di formazione degli elenchi del personale in disponibilità e fruizione degli elenchi 8

6. Accelerazione degli investimenti attraverso lo sviluppo della sussidiarietà verticale 9

7. Misure per semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio 9

8. Semplificazione in materia di acquisizione e documentazione antimafia 10

VERSIONE COMPLETA 10

VERSIONE ESSENZIALE 11

9. Istituzione tavolo debito per la riduzione dell'onere del debito delle Regioni 12

10. Emendamento al comma 3 dell'art. 4 del D.L. 23/10/2018, n. 119. Rimborso delle spese per procedure esecutive. 12

11. Accesso alle anticipazioni per gli enti strumentali regionali 13

13. Finanziamento Distretti del Cibo 14

SISMA 2012 14

14. Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo 14

15. Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli EE.LL. 15

16. Proroga FINTECNA 15

17. Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma 16

18. Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n.205 (doppio versamento degli oneri corrispondenti alle rate differite mutui Cassa Depositi e Prestiti) 17

19. Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012 17

20. Autorizzazione all'utilizzo di risorse per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili 18

21. Risorse per spese di funzionamento 18

22. Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta 19

23. Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" 20

24. Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali 21

25. Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria – interventi Misura 126 PSR 21

26. Disposizioni concernenti il personale assunto per lo svolgimento delle attività connesse agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 22
27. Proroga Fondo di solidarietà comunale (F.S.C.) per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 24
28. Reclutamento del Personale 24
29. Riapertura dei bandi 25
30. Diritti di motorizzazione delle Regioni a Statuto speciale 27
31. Proposta di emendamento riguardante il personale del SSN 28
32. Proposta di emendamento assunzione medici specializzandi 28
33. Proposta di emendamento per fronteggiare la carenza dei medici del SSN 30
34. Proposta di emendamento in materia di organizzazione del Ministero della Salute e di personale 31
35. Rifinanziamento degli ammortizzatori nelle aree di crisi complessa 32
36. Proroga termini Patti per lo Sviluppo 32
37. Differimento termini relativi alla Regione siciliana 33
38. Governance delle Zone economiche speciali 33
39. Emendamento IMU – IACP 33
PROPOSTE EMENDATIVE "PONTE MORANDI" 35
40. Sostegno investimenti produttivi 35
41. Tutela dei lavoratori 35
42. Sostegno imprese e liberi professionisti 36
43. Estensione durata indennità integrazione salariale 37
44. Fondi straordinari per il TPL 38
45. Sostegno modalità ferroviaria 38
46. Proposta di legge in ordine alla definizione del concetto di residenza delle persone giuridiche in materia di tassa automobilistica 39

1. **Ripristino totale della riscossione del gettito della tassa automobilistica a favore delle Regioni e Province autonome**

All'articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. Al fine di incentivare gli investimenti delle Regioni sui propri territori, all'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole "presente comma" sono aggiunte le seguenti "la riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2034".
3 ter. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2034. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma".
3 quater. All'articolo 2, comma 64, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto infine il seguente periodo: "Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2034".
3 quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è aggiunto il seguente: "322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 ed all'articolo 2, comma 64, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n.145."

3 sexies. All'onere di cui ai commi da 3 bis a 3 quinquies, pari a 194 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle Regioni a Statuto ordinario di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3 septies. La tabella I di cui all'articolo 1, comma 66 lett. b) della legge 27 dicembre 2019, n. 162, è sostituita dalla seguente.

Percentuali di riparto	Riparto contributo investimenti					
	Contributo per ciascuno degli anni 2021 e 2022	Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025	Contributo anno 2026	Contributo per ciascuno degli anni 2027 e 2032	Contributo anno 2033	Contributo anno 2034
3,16%	4.269.481,58	4.459.236,32	8.728.717,89	10.151.878,42	11.575.038,95	189.754,74
2,50%	3.373.081,58	3.522.996,32	6.896.077,89	8.020.438,42	9.144.798,95	149.914,74
4,46%	6.021.781,58	6.289.416,32	12.311.197,89	14.318.458,42	16.325.718,95	267.634,74
10,54%	14.228.786,84	14.861.177,37	29.089.964,21	33.832.893,16	38.575.822,11	632.390,53
8,51%	11.483.881,58	11.994.276,32	23.478.157,89	27.306.118,42	31.134.078,95	510.394,74
11,70%	15.799.476,32	16.501.675,26	32.301.151,58	37.567.643,68	42.834.135,79	702.198,95
3,10%	4.186.065,79	4.372.113,16	8.558.178,95	9.953.534,21	11.348.889,47	186.047,37
17,48%	23.601.410,53	24.650.362,11	48.251.772,63	56.118.909,47	63.986.046,32	1.048.951,58
3,48%	4.701.197,37	4.910.139,47	9.611.336,84	11.178.402,63	12.745.468,42	208.942,11
0,96%	1.292.234,21	1.349.666,84	2.641.901,05	3.072.645,79	3.503.390,53	57.432,63
8,23%	11.106.734,21	11.600.366,84	22.707.101,05	26.409.345,79	30.111.590,53	493.632,63
8,15%	11.006.123,68	11.495.284,74	22.501.408,42	26.170.116,32	29.838.824,21	489.161,05
7,82%	10.553.376,32	11.022.415,26	21.575.791,58	25.093.583,68	28.611.375,79	469.038,95
1,96%	2.648.771,05	2.766.494,21	5.415.265,26	6.298.188,95	7.181.112,63	117.723,16
7,95%	10.727.597,37	11.204.379,47	21.931.976,84	25.507.842,63	29.083.708,42	476.782,11
100,00%	**135.000.000,00**	**141.000.000,00**	**276.000.000,00**	**321.000.000,00**	**366.000.000,00**	**6.000.000,00**

Relazione

Il vincolo introdotto dall'ultimo periodo del comma 321 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2009, n. 296 che va ad incidere sui gettiti riscossi dalle Regioni a titolo di tassa automobilistica non sembra più compatibile con l'attribuzione alle Regioni della titolarità della tassa stessa, *"tributo proprio [regionale] derivato particolare, parzialmente "ceduto""* così come definito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2019.

La pronuncia riconosce alle Regioni *un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale.*

Pertanto, gli interventi statali ad oggi devono essere limitati alla sola eventuale variazione dei predetti limiti e non attribuirsi quote di gettito.

Si ricorda inoltre, la sentenza Corte Costituzionale n.31/2019 che annulla gli effetti del decreto interdipartimentale *"Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"* per gli anni 2012 e 2013 per la Regione Sardegna e la mancata intesa in Conferenza Stato – Regioni sul decreto per l'anno 2014.

La compensazione delle somme è avvenuta a tutt'oggi fino all'anno di competenza 2013 determinando notevoli complicazioni a livello di contabilizzazione delle operazioni per il riversamento delle somme allo Stato data dalla discrasia fra gli anni in cui vi sono stati gli incassi e l'anno in cui si procede con decreto di compensazione delle risorse ciò è anche dovuto alle difficoltà di determinazione delle somme da riconoscere alle Regioni e quelle da riversare.

L'operazione infatti deve essere neutra ai fini dei saldi di finanza pubblica in quanto le Regioni operano come mero "riscossore" per conto dello Stato. Peraltro anche negli esercizi 2012 - 2014 quando si applicava alle Regioni il Patto di Stabilità per tetti di spesa non erano rilevanti le entrate del maggior gettito della tassa automobilistica.

La norma prevede che la compensazione si sospesa dall'esercizio di competenza 2023 fino al 2034. A decorrere dal 2024 al minor incasso dello Stato si fa fronte attraverso le risorse del Fondo di cui al comma 29 dell'art.8 della presente legge fino all'anno 2034, conseguentemente è aggiornata la tabella 1 della legge 145/2018. La norma prevede che le risorse liberate siano utilizzate dalle Regioni per nuovi investimenti diretti e indiretti sui propri territori per finalità già previste dalla legge n.145/2018. L'onere è quantificato in 194 milioni di euro dal 2024 ed è stimato sulla base del parco veicoli circolante nel 2018 e sulle medesime ipotesi di calcolo considerate dalla legge 296/2006, calcolando sul parco delle autovetture circolanti nel 2018 (euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3) l'incremento di imposta previsto dalla legge 296/2006, determinando quindi il maggior introito. All'importo sono stati sottratti i riversamenti non dovuti a seguito della Sentenza di Sardegna e delle Province di Trento e Bolzano pari a circa 15,8 milioni nel 2014 quindi è stata applicata una riduzione annua tendenziale del 5% del parco auto nelle categorie da Euro 0 a Euro 3. La stima è prudenziale in quanto la riduzione di questi veicoli è intorno al 5% - 7% annuo e le politiche per gli incentivi sulla sostituzione dei veicoli più inquinanti dello Stato e delle Regioni, le misure intraprese per incentivare il trasporto pubblico locale e le nuove misure contemplate nella presente legge velocizzeranno la sostituzione del parco veicolare più vecchio.

Parco Auto 2018 – fonte ACI

AUTOVETTURE / *PASSENGER CARS* — unità/units

Alimentazione/*Fuel*	EURO 0	%	EURO 1	%	EURO 2	%	EURO 3	%	EURO 4	%	EURO 5	%	EURO 6	%	N.I.	%	Totale/*Total*
Benzina/*Petrol*	2.881.531	15,9	777.891	4,3	2.601.285	14,4	2.387.314	13,2	4.709.639	26,0	2.199.846	12,2	2.506.703	13,9	19.193	0,1	18.083.402
Benzina-GPL/*Petrol-LPG*	201.241	8,4	58.915	2,4	144.071	6,0	108.326	4,5	921.760	38,2	488.453	20,3	486.720	20,2	354	0,0	2.409.840
Benzina-Metano/*Petrol-CNG*	35.092	3,7	12.592	1,3	46.285	4,9	49.943	5,3	337.967	35,8	272.411	28,8	190.830	20,2	64	0,0	945.184
Gasolio/*Diesel*	574.475	3,3	183.495	1,1	905.140	5,2	2.772.146	16,0	5.096.605	29,4	4.033.343	23,3	3.751.274	21,7	410	0,0	17.316.888
Elettrico-Ibrido/*Electric-Hybrid*	7	0,0	-	-	2	0,0	18	0,0	6.520	2,5	49.381	19,2	188.556	73,5	12.156	4,7	256.640
Altre/*Others*	451	89,3	1	0,2	3	0,6	9	1,8	14	2,8	16	3,2	11	2,2		-	505
N.I. /*not identified*	3.476	60,9	51	0,9	18	0,3	96	1,7	47	0,8	3	0,1	-	-	2.020	35,4	5.711
TOTALE / *TOTAL*	3.696.273	9,5	1.032.945	2,6	3.696.804	9,5	5.317.852	13,6	11.072.552	28,4	7.043.453	18,1	7.124.094	18,3	34.197	0,1	39.018.170

VEICOLI INDUSTRIALI LEGGERI / *LIGHT TRUCKS*

Alimentazione/*Fuel*	EURO 0	%	EURO 1	%	EURO 2	%	EURO 3	%	EURO 4	%	EURO 5	%	EURO 6	%	N.I.	%	Totale/*Total*
Benzina/*Petrol*	54.948	26,1	23.869	11,3	37.396	17,7	32.308	15,3	31.793	15,1	15.473	7,3	13.951	6,6	945	0,4	210.683
Benzina-GPL/*Petrol-LPG*	7.939	15,1	2.545	4,8	2.232	4,2	2.574	4,9	19.889	37,8	7.469	14,2	10.006	19,0	29	0,1	52.683
Benzina-Metano/*Petrol-CNG*	1.883	2,0	678	0,7	1.448	1,6	3.840	4,2	28.667	31,1	31.704	34,4	23.859	25,9	20	0,0	92.099
Gasolio/*Diesel*	469.100	12,4	249.198	6,6	505.840	13,4	787.473	20,8	778.693	20,6	548.591	14,5	443.327	11,7	475	0,0	3.782.697
Elettrico-Ibrido/*Electric-Hybrid*	3	0,0	-	-	-	-	5	0,1	29	0,5	22	0,4	999	15,9	5.208	83,1	6.266
Altre/*Others*	11	42,3	2	7,7	13	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
N.I. /*not identified*	444	61,5	29	4,0	5	0,7	40	5,5	3	0,4	-	-	1	0,1	200	27,7	722
TOTALE / *TOTAL*	534.328	12,9	276.321	6,7	546.934	13,2	826.240	19,9	859.074	20,7	603.259	14,6	492.143	11,9	6.877	0,2	4.145.176

2. "Regioni benchmark"

All'art.5 è aggiunto il seguente comma:

"All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è aggiunto il seguente comma 12 bis: "12 bis. A decorrere dall'esercizio 2020, sono considerate Regioni di riferimento tutte le Regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12.""

Relazione

La norma prevede che siano Regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario tutte le Regioni elegibili secondo i criteri previsti dalla legge.

3. Misure per il miglioramento della qualità dell'aria per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e far fronte alle infrazioni comunitarie

All'articolo 24 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 - Atto Camera n.2325 - è aggiunto il seguente comma:

"5 bis. Ai fini di implementare gli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente rivolti ai macrosettori dei trasporti e della mobilità, delle sorgenti stazionarie ed uso razionale dell'energia e ad altri interventi per la riduzione delle emissioni in atmosfera tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 concernente *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008", (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa),* che identifica il bacino padano quale area geografica del Paese che presenta profili di rilevante criticità e complessità per il miglioramento della qualità dell'aria, il finanziamento per le finalità di cui all'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 è incrementato di 5 milioni di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.

5 ter. Per il perseguimento delle analoghe finalità di miglioramento della qualità dell'aria di cui al comma 5 bis, presso il territorio di Roma Capitale, sono altresì assegnate ulteriori risorse alla Regione Lazio per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino al 2034 per consentire l'applicazione delle misure previste dal comma precedente, tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM10) anche nella zona di Roma.

5 quater. All'onere dei commi precedenti si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

Relazione

Le Regioni del Bacino Padano, attraverso un'intensa collaborazione reciproca ed un continuo confronto con il Ministero dell'ambiente, sono da tempo impegnate ad attuare attività comuni volte al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di qualità dell'aria posti a maggiore tutela della salute dei cittadini dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali di riferimento. Fermo restando che la vigente normativa attribuisce alle Regioni la competenza primaria in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, e quindi anche in materia di elaborazione di Piani di risanamento e adozione di misure di intervento, le amministrazioni territoriali e il Ministero dell'ambiente hanno intrapreso innumerevoli azioni e sottoscritto accordi per promuovere strategie di intervento nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti. Nel dicembre del 2018 è stato istituito un Gruppo di lavoro per la qualità dell'aria con l'obiettivo di individuare misure nazionali che possano supportare concretamente le Regioni nel processo di miglioramento della qualità dell'aria.

L'emendamento ha anche l'obiettivo di accelerare l'utilizzo dei Fondi stanziati nella legge di Bilancio dello Stato 2020 (comma 14, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) senza dover ricorrere a decreti attuativi che nella maggior parte dei casi, seppur previsti entro la metà di febbraio,

sono solitamente emanati con ritardo determinando un blocco della programmazione e della spesa con la conseguenza di rendere inefficace il rilancio degli investimenti per il rilancio del Paese nell'anno. Le risorse previste dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) - art. 30 – comma 14-ter, sono infatti già ripartiti fra le Regioni con Intesa in Conferenza Stato – Regioni del 18 dicembre 2019, n.210 e iscritte nei bilanci di previsione regionali, già destinati a interventi specifici a partire dal 2020.
L'emendamento prevede anche un finanziamento per la Regione Lazio al fine di far fronte alle medesime problematiche di inquinamento da polveri sottili nell'area della Capitale mettendo in campo interventi similari a quelli previsti per il bacino padano.

4. Potenziamento dei centri per l'impiego

Dopo il comma 1-ter dell'articolo 17 aggiungere il comma:
"1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 quater, dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per le finalità di cui al comma 1-bis, le entrate correnti e la spesa per le assunzioni effettuate in data successiva alla data indicata nel decreto di cui al comma 1 - bis e previste dalla legislazione vigente per il potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, non rilevano per il valore soglia.

Relazione
Il presente comma è finalizzato allo svolgimento delle procedure previste per le assunzioni dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impieghi ed in particolare, qualora la funzione è delegata alle province e alle città metropolitane con specifica legislazione regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 commi 793 e 795 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le entrate correnti e la spesa per le assunzioni non rilevano ai fini delle limitazioni previste dalla legislazione in materia di turnover.

5. Semplificazione delle procedure di formazione degli elenchi del personale in disponibilità e fruizione degli elenchi

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
"10 bis. Sono fatte salve le assunzioni effettuate in deroga all'articolo 30 e all'art. 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per le quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo."

Relazione

A fronte delle attuali procedure farraginose e non sempre chiare nell'esito che vengono oggi riviste, la norma ha lo scopo di dare certezza alle situazioni giuridiche consolidando le assunzioni per salvaguardare maggiormente l'ordinamento sotto il profilo dell'organizzazione delle strutture degli Enti della Pubblica Amministrazione nonché dalla necessità di contenimento della spesa pubblica.
La possibile mancata esecuzione delle procedure previste dagli articoli 30 e 34 bis del decreto legislativo 165/2001, comporterebbe infatti effetti abnormi sui contratti di lavoro, sul destino di centinaia di lavoratori, sull'organizzazione e funzionalità degli uffici e infine sul patrimonio delle amministrazioni che potrebbe essere inciso da azioni risarcitorie in quanto non spettava certo al partecipante alla procedura verificare se fossero stati o meno posti in essere gli adempimenti di cui agli artt. 30 e 34 bis antecedentemente all'avvio della procedura concorsuale.

6. Accelerazione degli investimenti attraverso lo sviluppo della sussidiarietà verticale

All'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici e il processo di sussidiarietà verticale sono assegnati alle Regioni a Statuto ordinario in base alla percentuale di accesso al contributo per gli investimenti di cui alla Tabella n.1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 stanziamenti per investimenti pari a 100 milioni di Euro per l'anno 2020, 2021 e 2022; per 120 milioni di euro relativamente all'anno 2023, per 130 milioni di euro in relazione all'anno 2024, per 170 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 535 milioni di euro dal 2027 al 2032 e per 650 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160."

Relazione

L'emendamento ai fini di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici e dare una reale e celere attuazione al principio di sussidiarietà verticale assegna direttamente alle Regioni a Statuto ordinario le risorse affinché attraverso la programmazione regionale sul territorio si concentrino investimenti su obiettivi strategici e condivisi con il Governo privilegiando il "sistema" delle Regioni e degli Enti locali. Infatti l'attuale procedura di utilizzo dei fondi prevede il ricorso a decreti attuativi che nella maggior parte dei casi, seppur previsti entro la metà di febbraio, sono solitamente emanati con ritardo determinando un blocco della programmazione e della spesa con la conseguenza di rendere inefficace l'obiettivo del rilancio degli investimenti per la crescita del Paese nell'anno.
Non vi sono ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160

7. Misure per semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio

All'articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. Al comma 495-ter dell'articolo 1, della Legge 11/12/2016, n. 232, così come modificato dall'art. 13 del DL 25 luglio 2018, n. 91, sostituire le parole *", e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le Regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse*" con le parole *"le Regioni verificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai presente comma attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.*".

"3 ter. All'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lett.d) è sostituita dalla seguente *"d) le Regioni attestano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai commi 834 e 836 attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.*".

Relazione

L'emendamento mira a semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio delle leggi 232/2016 e 145/2018, attraverso un'apposita certificazione della realizzazione degli investimenti delle Regioni.
Nel caso della legge 232/2016 si ricorda che gli spazi finanziari concessi alle Regioni sono esclusi dal pareggio per spesa d'investimenti del triennio 2017-2019 a maggior ragione se ne sollecita la semplificazione.

8. Semplificazione in materia di acquisizione e documentazione antimafia

VERSIONE COMPLETA

Il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dai seguenti:
"2. Al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 all'art. 86 Validità della documentazione antimafia, al comma 2 bis sono eliminate le seguenti parole "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica".
2 bis. Al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 all' art. 83 comma 3 bis le parole "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle parole "per un importo superiore a 25.000,00 euro".
2 ter. Al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 all' art. 91 comma 1 bis le parole "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle parole " per un importo superiore a 25.000,00 euro"."

Relazione

Il mutamento del quadro normativo ha comportato un aumento ingente della mole di lavoro a carico degli uffici preposti a richiedere la documentazione antimafia.
Nel corso del 2018 per l'erogazione dell'anticipo comunitario, da erogare entro il 30/11 sono stati acquisiti oltre 4.200 informative antimafia, a fronte delle 300/400 informative che venivano acquisto con il precedente limite di 150.000 euro.
A fronte di questo consistente aggravio della quantità di aziende per le quali deve essere richiesta la documentazione antimafia, l'attuale normativa (art. 86 comma 2 bis) pone un ulteriore ostacolo non consentendo l'utilizzo di una informativa antimafia, in corso di validità, richiesta per un dato procedimento anche per altri procedimenti che la stessa azienda ha attivato nel medesimo periodo.
Questa limitazione non era prevista fino all'"*attivazione della banca dati nazionale unica*", con l'attivazione della predetta banca dati, la norma ha eliminato la possibilità per le amministrazioni di utilizzare la documentazione antimafia acquisita per un determinato soggetto relativamente a un procedimento anche per procedimenti diversi, riguardanti il medesimo soggetto, con evidenti ripercussioni negative in termini di aggravio di lavoro a carico degli uffici ed anche nei confronti dell'impresa soggetta.

E' evidente l'aggravio di lavoro per l'organismo pagatore che è chiamato ad acquisire la documentazione antimafia per ogni procedimento anche in presenza di una informativa antimafia in corso di validità, ma acquisita per un procedimento diverso e per le imprese che devono ripresentare più volte le dichiarazioni sostitutive necessario per consentire l'acquisizione della documentazione antimafia.
A fronte di tale problematica, l'AGEA coordinamento, in qualità di organismo di coordinamento degli organismi pagatori, ha sottoscritto una convenzione con il Ministero degli Interni al fine di attivare una procedura di acquisizione massiva delle informative antimafia attraverso l'interscambio dati su una piattaforma a ciò dedicata. Vista la complessità di operatività della procedura, al momento non si è ancora giunti a risultati concreti in termini di operatività del sistema di interscambio dati e di acquisizione massiva delle informative antimafia.
Nel corso del 2019 ci sono alcune scadenze dei pagamenti (erogazione dell'anticipo comunitario entro il 30/11, pagamento del PSR per l'obiettivo N+3 al 31/12/2019) che comporteranno sicuramente un aggravio significativo dell'operatività di OPR con il rischio di non rispettare le scadenza con inevitabili ripercussioni negative sui beneficiari degli aiuti.
Infine si ritiene necessario stabilizzare l'importo di 25.000 euro quale importo soglia oltre il quale è necessario acquisire la documentazione antimafia nelle erogazione a favore delle imprese agricole. Infatti tale soglia, oltre ad essere sufficientemente bassa da poter rappresentare una effettiva garanzia nella corretta erogazione dei contributi agricoli, impatta su un numero molto significativo di aziende ma ancora gestibile dagli Organismi pagatori. Un ulteriore aumento del numero di soggetti coinvolti, che deriva dalla riduzione della soglia a 5.000 euro, rappresenterebbe un onere insostenibili peri soggetti erogatori, per le Prefetture che già oggi sono in difficoltà a fronte della mole di richieste che devono evadere e per le imprese agricole che verrebbero coinvolte a fronte di contributi sostanzialmente bassi e per i CAA che dovrebbero acquisire ed aggiornare le dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari per oltre 15.000 imprese.

In particolare l'emendamento prevede:

- la modifica proposta elimina il limite temporale di utilizzabilità ed efficacia della documentazione antimafia acquisita per un determinato soggetto e procedimento anche per procedimenti diversi inerenti il medesimo soggetto.
- la modifica proposta innalza la soglia al di sopra della quale richiedere la documentazione antimafia prevista dall'art. 83 comma 3 bis del d.lgs 159/2011 da € 5.000,00 a € 25.000,00 così come già previsto dal DL 113/2018 art 24.
- la modifica proposta innalza la soglia al di sopra della quale richiedere l'informativa antimafia prevista dall'art. 91 comma 1 bis del d.lgs 159/2011 da € 5.000,00 a € 25.000,00 così come già previsto dal DL 113/2018 art 24.

Tutte le modifiche in quanto di natura ordinamentale e regolatoria non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanzia pubblica.

VERSIONE ESSENZIALE

Il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dai seguenti:
"2.. Al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 all' art. 83 comma 3 bis le parole "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle parole "per un importo superiore a 25.000,00 euro".
2 bis. Al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 all' art. 91 comma 1 bis le parole "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle parole " per un importo superiore a 25.000,00 euro"."

Relazione

La modifica proposta innalza stabilmente la soglia al di sopra della quale richiedere la documentazione antimafia prevista dall'art. 83 comma 3 bis del d.lgs 159/2011 da € 5.000,00 a € 25.000,00 e la soglia al di sopra della quale richiedere l'informativa antimafia prevista dall'art. 91 comma 1 bis del d.lgs 159/2011 da € 5.000,00 a € 25.000,00 così come già previsto dal DL 113/2018 art 24.
Le modifiche in quanto di natura ordinamentale e regolatoria non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanzia pubblica.

9. Istituzione tavolo debito per la riduzione dell'onere del debito delle Regioni

Il comma 12, dell'articolo 39 è così sostituito:
"12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia, delle finanze e delle Regioni, ai fini di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dal presente articolo nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente."

Relazione
Il decreto del MEF istituisce un Tavolo tecnico per stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dal presente articolo nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

10. Emendamento al comma 3 dell'art. 4 del D.L. 23/10/2018, n. 119. Rimborso delle spese per procedure esecutive.

All'articolo 4, comma 3, del DL. 23/10/2018, n. 119" è aggiunto al termine il seguente periodo:
"Le Regioni provvedono a quantificare le somme rimborsate all'Agenzia Entrate Riscossione per effetto del presente comma ai fini del loro rimborso da parte del Ministero dell'Economia e Finanze."

Relazione
L'art. 4 comma 1 **(Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010)** del D.L. 119/2018 **"Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"** prevede l'annullamento automatico dei debiti che alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) presentavano un importo residuo fino a mille euro, se relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il successivo comma 3 prevede che "*Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.* ***Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.***"

L'Agenzia Entrate Riscossione sta richiedendo alle Regioni il rimborso in venti rate annuali, a decorrere dal 30 giugno 2020, del complessivo ammontare degli oneri sostenuti, riferito a rimborsi spese per procedure esecutive maturati negli anni **2000 – 2010** ed afferenti ad azioni poste in essere per il recupero dei carichi successivamente annullati per effetto delle previsioni normative di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018.
In sintesi a fronte della disposizione normativa nazionale che ha annullato in automatico crediti regionali, determinando minori entrate in bilancio, si prevede contestualmente che le Regioni medesime, se pur con una rateizzazione ventennale, debbono farsi carico degli oneri di riscossione relativi agli atti annullati.
Si ritiene tale ultima disposizione ingiustificata ed in violazione del principio dell'integrità in quanto nell'ambito di una stessa operazione di cancellazione di cartelle esattoriali regionali, cancella crediti regionali ovvero i proventi e lascia a carico delle Regioni gli oneri corrispondenti.

11. Accesso alle anticipazioni per gli enti strumentali regionali

All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Dopo il comma 9 bis dell'art. 69 del D. Lgs. 118/2011 è aggiunto il seguente:

9 ter - Il comma 9 bis non si applica agli enti pubblici strumentali delle Regioni di cui all'art. 11 ter che abbiano natura di enti pubblici economici.

Relazione

La norma in oggetto intende circoscrivere la previsione che limita l'accesso alle anticipazioni per gli enti strumentali regionali di cui all'art. 11 ter che, in quanto enti pubblici economici, non dispongono di finanziamenti ordinari correnti provenienti dalla Regione.

12. Rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte

All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:
" 4bis. Al comma 10-ter dell'art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole "15 luglio 2019" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".

Relazione

Il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato l'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, reca disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte;
Le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, non si sono concluse nei termini previsti del 15 luglio 2019.
L'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma del 5 giugno 2019 (in R.G. 96592/2016), nonché le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18) e del 24 gennaio 2018 (C-433/15) evidenziano la necessità, per l'amministrazione nazionale, di verificare la correttezza dei dati inerenti il calcolo del prelievo supplementare latte; pertanto le operazioni di cui sopra necessitano, da parte delle strutture tecniche del Ministero delle

Politiche Agricole e Forestali e dell'agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), di ulteriori approfondimenti e di verifiche di fattibilità sia tecnica che amministrativa.

Preso atto quindi della necessità di ridefinire il termine del 15 luglio 2019 introdotto all'articolo 8-quinquies, comma 10-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, inerente le procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare, si ritiene che lo slittamento dei termini al 31 dicembre 2020 sia congruo per espletare gli adempimenti di cui sopra.

13. Finanziamento Distretti del Cibo

All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Per le finalità di cui all'art.13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal comma 499, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, e 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. All'onere si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160."

Relazione

Sono concessi contributi ai Distretti del Cibo riconosciuti dalle Regioni per l'attuazione di programmi di investimento in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale.

SISMA 2012

14. Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo

All'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6 bis. Al comma 2° dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art.1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: «*2017, 2018, 2019 e 2020*» sono sostituite dalle parole: «*2017, 2018, 2019, 2020 e 2021*».

Relazione Illustrativa
L'articolato proposto garantisce continuità ad un fabbisogno di risorse umane per supportare Commissario, Prefetture, enti locali e uffici territoriali del MIBACT per le attività straordinarie conseguenti al sisma del maggio 2012. Il personale in somministrazione e a tempo determinato – in questa fase – è impegnato sia sull'attività connessa alla ricostruzione privata, che pubblica (la quale richiede tempi e istruttorie molto impegnative), nonché sulla residuale attività inerente il fisiologico contenzioso.

Occorre considerare che, se si può ritenere esaurita la fase acuta dell'emergenza, sicuramente è in pieno sviluppo quella della ricostruzione sia pubblica, che privata. Solo in questo momento, infatti, vengono presentati i progetti più complessi, relativi agli immobili maggiormente danneggiati, a quelli vincolati, o che richiedano demolizioni e ricostruzioni articolate; inoltre, essendo avviati molti

cantieri aumenta anche l'attività sul campo legata ai controlli. Pertanto, la mole di lavoro non risulta diminuita, ma diversamente articolata, in particolare rispetto alle attività di gestione delle fasi finali degli interventi e degli eventuali contenziosi in essere e futuri.

Considerato che la norma consente l'utilizzo di soli contratti di lavoro flessibile e che il Commissario della Regione Emilia-Romagna si avvale di un'Agenzia di somministrazione lavoro con contratto in scadenza al 31/12/2020, data prevista per la fine dello stato di emergenza, il riconoscimento della proroga proposta con l'articolato di che trattasi garantirebbe certezza futura consentendo per tempo l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento del medesimo servizio, nonché all'impiego del personale necessario allo svolgimento, con gli stessi ritmi, delle diverse attività relative alla ricostruzione. La norma ugualmente garantirebbe, anche in Lombardia ed in Veneto, il necessario supporto agli uffici per la conclusione delle procedure aperte ed ancora da svolgere.

L'articolato proposto non comporta oneri diretti a carico dello Stato, trovando copertura sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. 74/2012, di cui si richiede dotazione aggiuntiva con altra norma.

15. Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli EE.LL.

All'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6 bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art.1 comma 761, della Legge n.205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «*al 31 dicembre 2020*» sono sostituite dalle parole: «*al 31 dicembre 2021*»;
b) le parole: «*nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020*» sono sostituite dalle parole: «*nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021*».

Relazione

Analogamente a quanto già esposto per motivare la necessità di un prolungamento al 2021 tanto dello *Stato di Emergenza*, quanto delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo, la norma si rende necessaria per poter continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli Enti locali impegnato nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma.

La proroga al 2021, anche in questo caso, non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, trovando copertura nel *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, già nella disponibilità dei Commissari delegati di cui si richiede dotazione aggiuntiva con altra norma.

16. Proroga FINTECNA

All'articolo 15, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6 bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «*negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021*»;

6 ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."

Relazione

A garanzia della continuità delle attività per completare il processo di ricostruzione, si rende necessario assicurare e proseguire fino al termine dello stato di emergenza, anche il supporto prestato da FINTECNA.
Le risorse di personale non sono aggiuntive rispetto a quelle da utilizzare per la ricostruzione, ma sicuramente strumentali in quanto senza risorse umane che portano avanti le pratiche, i progetti, le istruttorie, i sopralluoghi, la macchina della ricostruzione si fermerebbe o rallenterebbe notevolmente allungando tempi e costi.
L'articolato proposto non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, trovando copertura nell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

17. Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma

All'articolo 15, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6bis. Per i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43°, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

6 ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente pari a 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

Relazione

Nonostante l'attività di ricostruzione sia a pieno regime, sono ancora molti gli edifici inagibili a causa dei danni provocati dagli eventi sismici del maggio 2012. Fino all'anno 2019 è stata garantita la possibilità, per i privati proprietari di immobili resi inagibili dal terremoto, di non versare l'*Imposta Municipale Unica* per detti edifici e di rifondere i Comuni del mancato introito tramite fondi statali.
La previsione andrebbe pertanto prorogata in armonia con il prolungamento dello *Stato di Emergenza*.
Tale esenzione ad oggi non è allineata nemmeno all'attuale termine dello *Stato di Emergenza* fissato al 31 dicembre 2020.
Gli oneri derivanti dalla norma, comprensivi della quota Stato e della quota Comuni a seguito della ricognizione al 1° gennaio 2019 concordata con il Ministero dell'Interno ed il Ministero

dell'Economia e delle Finanze, sono complessivamente stimati in: 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021.

18. Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n.205 (doppio versamento degli oneri corrispondenti alle rate differite mutui Cassa Depositi e Prestiti)

All'articolo 15, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6 bis. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (legge di stabilità 2018) è abrogato.
6 ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135."

Relazione

Con una serie di provvedimenti (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228; articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147; articolo 1, comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n.208) è stato disposto il differimento degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.
I citati provvedimenti dispongono che ai relativi oneri si provveda con le risorse depositate nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, che dovrebbero essere pertanto versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Al fine di evitare il doppio versamento degli oneri corrispondenti alle rate differite, che verrebbe effettuato sia dai Comuni mediante il differimento in parola, che dai Commissari delegati mediante applicazione del comma 762 sopra richiamato, si propone l'abrogazione del comma stesso.

19. Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012

All'articolo 15, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"**6 bis.** Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art.2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre

2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

6 ter. Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6 quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

Relazione

La norma proposta ha la finalità di garantire la continuità di una forma di sostegno già in essere nei confronti delle popolazioni e degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 2012, mediante proroga al 2021 della dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., al netto di sanzioni ed interessi.
Il piano di rientro economico, ripartito tra più annualità, consentirà un più graduale ritorno al regime ordinario, senza imporre gravosi e repentini esborsi da parte degli Enti Locali interessati dagli eventi sismici; i quali, in ragione della prosecuzione del processo di ricostruzione in atto, sono chiamati ancora a sostenere spese straordinarie connesse al sisma.
Il rinvio del rimborso delle rate dei mutui permetterebbe infatti di liberare i bilanci comunali dal caricamento di questi oneri, consentendo all'Ente locale di avere una maggiore liquidità disponibile per realizzare attività resesi necessarie a seguito del sisma, ma non finanziate con gli specifici fondi per la ricostruzione di cui al D.L. n.74/2012, pur essendo complementari a queste ultime.

20. Autorizzazione all'utilizzo di risorse per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili

All'articolo 15, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"**6 bis**. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n.147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art.1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, ed all'art. 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge."

Relazione Illustrativa

La norma risulta indispensabile per soddisfare la totalità delle richieste sinora arrivate nonché per le annualità successive al 2018. L'articolato proposto non comporta oneri diretti a carico dello Stato, trovando copertura sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. 74/2012

21. Risorse per spese di funzionamento

All'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6 bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

Relazione

Al fine di poter completare le fasi della ricostruzione e accompagnare il processo di ritorno alla normalità della aree terremotate, è necessario garantire fino al termine dello *Stato di Emergenza* le risorse per il funzionamento delle strutture commissariali e di quelle territoriali d'emergenza, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il personale, il funzionamento applicativi informatici specifici, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali (es. LISPA, ANCI Lombardia, ANCI Emilia-Romagna, INVITALIA, ERVET).

22. Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta

All'articolo 15, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6 bis. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole "*di cui al comma 1, lettera a),*" sono aggiunte le seguenti parole: "*c) e d),*".

6 ter. Al comma 1 dell'art.3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole *"lettere a), b)"* sono aggiunte le seguenti parole: *", c) e d),"*;
- dopo le parole *"prodotti agricoli e alimentari,"* sono aggiunte le parole *"nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,";*

Relazione

Nella Regione Emilia-Romagna, il Patrimonio Edilizio coinvolto dal Sisma del 2012 è rappresentato per più dell'80% da Beni Culturali, nello specifico chiese, castelli, palazzi, teatri, fortemente compromessi dagli eventi sismici.
Il Ministero dei Beni Culturali, il quale ha eseguito il rilevamento del danno sugli edifici vincolati o comunque di interesse storico architettonico con la relativa compilazione delle schede di rilevamento del danno (D.P.C.M. 23 /2006), ha individuato più di 2.000 edifici di pregio colpiti dal sisma.
Per gli edifici pubblici, compresi gli edifici di proprietà delle Diocesi, il finanziamento dei relativi interventi di ripristino è stato previsto nell'ambito del Programma delle Opere Pubbliche predisposto dal Commissario Delegato.
Per diversi edifici, invece, di proprietà privata, pur di acclarato interesse storico-architettonico, essendo gli stessi, alla data del sisma, residenze o sedi di attività produttive, il finanziamento dei relativi interventi di ricostruzione è stato attuato mediante i contributi destinati al ripristino dell'edilizia privata abitativa e produttiva.

Tuttavia, tra questi edifici sono emersi degli immobili di interesse storico-architettonico di proprietà privata di straordinaria importanza, per i quali non è stato possibile riconoscersi l'accesso ai contributi per la ricostruzione nell'ambito dei tre canali di finanziamento sopra citati. Si tratta di torri medievali, palazzi di campagna, chiese e oratori appartenenti a complessi nobiliari che nel corso dei secoli hanno perso la loro funzione primaria, ma che rappresentano la storia del territorio colpito dal terremoto.
Una situazione del tutto analoga si è manifestata anche nei territori della Lombardia, dove, pur con numeri meno rilevanti, il Commissario delegato ha avviato specifici Piani di finanziamento per gli edifici vincolati di interesse storico-architettonico e di culto, tanto pubblici che privati.
Ad oggi, in coerenza con quanto previsto dal Codice dei beni culturali (D.LGS 42/2004), secondo il quale "i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione", ed inoltre che "i privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione, in considerazione degli ingenti danni subiti a causa del sisma del 2012 ed al fine di assicurare anche la fruizione da parte della collettività di un così importante patrimonio immobiliare, i Commissari hanno disposto per lo stesso, nell'ambito del Programma delle Opere Pubbliche, che il finanziamento di interventi di ricostruzione fosse condizionato alla sottoscrizione da parte dei proprietari di una convenzione per il successivo uso pubblico del bene. La convenzione, per la Regione Emilia-Romagna, è stata a suo tempo concordata anche con l'ASDI (Associazione Dimore Storiche Italiane).
Tale emendamento risulta prodromico all'attuazione del suddetto iter, in quanto necessario per il reperimento delle risorse atte a finanziare gli interventi di ripristino sulla particolare tipologia di immobili sopra descritta.
Si rende altresì necessario prevedere la possibilità di finanziare con tali tipologie di risorse anche interventi su immobili di proprietà privata destinati ad altri usi oltre a quelli attualmente previsti dalla norma quali attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose.
Attualmente tali interventi sono finanziati con le risorse di cui al *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, ma in coerenza con gli altri interventi di ricostruzione privata andrebbero ricondotti alla tipologia di finanziamento prevista dall'art. 3bis del decreto-legge 95/2012.

23. Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"

All'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6 bis. Al comma 444°, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" la parola "*privata*" è soppressa."

Relazione

In seguito ad una iniziale stima per difetto del danno prodotto dal Sisma del maggio 2012 nei territori della Lombardia, con la legge di stabilità 2016 (Legge n.208/2015), sono stati concessi al Commissario delegato alla ricostruzione della Lombardia ulteriori 70 milioni di euro, vincolando gli stessi al completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata, principale preoccupazione in quegli anni.
Ad oltre sette anni dal sisma, la proiezione di spesa per la ricostruzione privata e pubblica va delineandosi con maggiore chiarezza, evidenziando un maggior onere per il completamento degli

interventi pubblici a fronte di una sostanziale riduzione di quella privata, ormai avviata verso le fasi finali.
Al fine di garantire una maggiore flessibilità delle risorse già assegnate, si ritiene utile rimuovere il vincolo di spesa introdotto dalla legge nel 2015, garantendo al Commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento della ricostruzione post-sisma previste dal decreto-legge n.74/2012, in armonia con quanto già previsto per il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del medesimo decreto.

Testo coordinato della norma emendata:

444. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare il processo di ricostruzione, in favore del presidente della Regione Lombardia, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per il 2016 ai fini del completamento delle attività connesse alla ricostruzione. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

24. Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali

All'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"Al comma 4 bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole *<<31 dicembre 2020>>* sono sostituite dalle parole *<<31 dicembre 2021>>*."

Relazione

Tale norma è necessaria per allineare al termine dello stato di emergenza anche le tempistiche per l'utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali. Tale termine è relativo a contributi già concessi per i quali sono in corso i lavori di realizzazione degli interventi per permetterne il completamento e la loro liquidazione.

25. Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria – interventi Misura 126 PSR

All'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50% del contributo concesso al quale viene detratto il

valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10% annuo su una durata del bene di 10 anni.

Relazione Illustrativa
Con il presente emendamento si interviene nell'ambito degli interventi attivati dalle Regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", per uniformare le modalità di restituzione dei fondi, nel caso in cui il beneficiario del contributo intenda mantenere in via definitiva il ricovero temporaneo finanziato. Nello specifico il beneficiario ha la possibilità di restituire il 50% del contributo concesso tenendo conto dell'usura del bene, individuata detraendo il valore già ammortizzato, applicandosi un ammortamento lineare del 10% annuo su una durata del bene di 10 anni.

26. Disposizioni concernenti il personale assunto per lo svolgimento delle attività connesse agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Art. 15
Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

6bis. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le Regioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzate, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione come definito al comma 6ter, riservate al personale:

a. assunto mediante contratti di lavoro flessibile:

I. con contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;

II. ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 24 luglio 2016, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

III. ai sensi dell'art. 3, comma 1, quarto e sesto periodo e art. 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge del 15 dicembre 2016, n. 229.

b. che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi.

6ter. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma precedente, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:

a. assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:
   I. comma 6 bis lettera a. punto I.;
   II. nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione per il personale di cui al precedente comma 6 bis lettera a. punto II.;
   III. copertura personale comma 6 bis lettera a. punto III.;
b. assunzioni a tempo indeterminato presso le Regioni e gli enti locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione; la presente disposizione è a valere sulle capacità assunzionali degli Enti e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto la relativa copertura e sostenibilità finanziaria devono essere assicurate dai bilanci dei singoli enti.

Relazione Illustrativa

La presente proposta normativa si rende necessaria per garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, oltre che evitare la dispersione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite e maturate nel tempo nell'ambito della ricostruzione dei territori colpiti dai diversi eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo, del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nonché a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni del Centro Italia.
Mediante la procedura concorsuale prevista dalla presente proposta dispositiva, si assicurerebbe innanzitutto continuità in termini di risorse umane alle diverse strutture commissariali ed enti coinvolti nel processo di ricostruzione operanti mediante la gestione delle contabilità speciali appositamente aperte. In via ulteriore, superando le modalità contrattuali sino ad oggi poste in essere dai medesimi soggetti per il reclutamento del personale necessario, si realizzerebbe un significativo risparmio di spesa. Per quanto riguarda, in via esemplificativa, i Commissari delegati per la ricostruzione post sisma 20 e 29 maggio 2012, accedendosi alla graduatoria risultante dalla procedura concorsuale prevista dalla proposta normativa, superandosi dunque il disposto normativo di cui all'art. 3-bis c.8 del d.l. 95/2012 e smi, si eviterebbero le spese connesse all'espletamento a cadenza sostanzialmente annuale delle procedure di gara, nonché gestionali relative all'affidamento del servizio di somministrazione lavoro, necessario per il reclutamento del personale.
Alla luce delle esperienze e competenze acquisite negli anni dal personale impiegato nelle diverse attività afferenti la ricostruzione nell'ambito di uffici, benché operanti con precipue finalità straordinarie, comunque incardinati in strutture stabili dedicate all'espletamento di attività ordinarie, inoltre, si garantirebbe un'adeguata valorizzazione delle medesime figure, consentendo altresì ai diversi enti di impiegarne capacità ed abilità acquisite inquadrandole stabilmente in dotazione organica, senza costi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nell'ambito della propria spesa per il personale.

27. Proroga Fondo di solidarietà comunale (F.S.C.) per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

All'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

All'art.1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 9 comma 2, del d.l. 91 del 25 luglio 2018, conv. legge 21 settembre 2018, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera d-bis), le parole: «100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
2) dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:
«d-ter): a decorrere dall'anno 2022, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.».

Relazione

I Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 a seguito della pubblicazione dei dati FSC 2020 si sono visti applicare la riduzione per gli effetti dell'art.1 comma 436-bis legge 190/2014 così come integrato prima dall'art. 2 legge 160/2016 e poi dall'art. 9 comma 2 del D.L. 91/2018 convertito con modifiche in Legge n.108 del 21/09/2018 pubblicato in G.U. serie generale 220 del 21 settembre 2018.
Considerato che con l'approvazione dell'art. 15 comma 6 del D.L. 162 del 30 Dicembre 2019 (c.d milleproroghe 2020) è stato prorogato al 31.12.2021 (rispetto al 31.12.2020) lo stato di emergenza, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione e per garantire altresì la conclusione delle attività ancora in essere, si rende necessario riallineare l'efficacia della norma in oggetto con il nuovo termine stabilito nel decreto Milleproroghe.
Il presente provvedimento non necessita di risorse economico finanziarie in quanto trova copertura finanziaria mediante variata distribuzione delle risorse stesse all'interno del Fondo di Solidarietà Comunale del comparto EE.LL. dovendo lo stesso rispettare l'obiettivo di riduzione.

28. Reclutamento del Personale

All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

9. Al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione opere e strade, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il personale, dirigenziale e non, delle Amministrazioni regionali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano fino al 31 dicembre 2021.
Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2020.

Relazione

Il *comma 1 bis* introduce una **facoltà per le Regioni** che **non comporta oneri a carico della finanza pubblica** anche con riferimento alle previsioni sulle assunzioni, atteso che il reclutamento del personale oggetto di proroga verrebbe effettuato a valere su risorse già disponibili presso le amministrazioni interessate in quanto derivanti da cessazioni di personale a tempo indeterminato già avvenute e su risorse già autorizzate o comunque previste nel relativo fabbisogno del personale.
Tale facoltà consentirebbe alle Regioni di disporre realmente di uno strumento normativo idoneo a contrastare il fenomeno del precariato nel pubblico impiego, proseguendo in un percorso virtuoso

funzionale anche al superamento della procedura di infrazione n. 2014/4231 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato nei settori pubblico e privato.
Inoltre, i medesimi precari che maturano i requisiti dei 3 anni in servizio entro il 31 dicembre 2020, a causa del divieto di assunzione a tempo determinato per la pubblica amministrazione oltre i 36 mesi, resterebbero inspiegabilmente esclusi da ogni procedura di stabilizzazione, con la conseguenza di disperdere ingiustamente professionalità specialistiche e formate con l'utilizzo di risorse pubbliche significative, a evidente danno per le amministrazioni regionali.
Pertanto, per le Regioni si rende necessario estendere il termine di maturazione dei requisiti per l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per valorizzare le professionalità acquisite, per il personale dirigenziale e non.
Si ribadisce che trattasi di una **eventualità** esperibile dalle Regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, **senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato**.

29. Riapertura dei bandi

Ipotesi 1)
All'art. 1, comma 115 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" sono aggiunte le seguenti parole:
"il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura dei bandi anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare".

Per le finalità della presente norma sono destinate 9 milioni di euro, mediante corrispondente riserva a valere delle risorse di cui alla delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015."

Ipotesi 2)
Articolo aggiuntivo:
"Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura del bando previsto per l'attuazione dell'art. 1, comma 115 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare.
Per le finalità della presente norma sono destinate 9 milioni di euro, mediante corrispondente riserva a valere delle risorse di cui alla delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015."

Relazione
I *competence center*, sono istituiti quali poli d'eccellenza realizzati con il coinvolgimento di università, centri di ricerca ed imprese, per lo sviluppo di *Industria 4.0*, sono stati previsti dalla legge finanziaria per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) che, al comma 115 dell'articolo 1, dispone che *"con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ... sono definite le modalità di costituzione e le forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo*

di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0".
Il decreto del MISE n. 214 del 12 settembre 2017 (entrato in vigore il 24 gennaio del 2018) ha definito *"«centro di competenza ad alta specializzazione»: un polo di innovazione costituito, secondo il modello di partenariato pubblico-privato, da almeno un organismo di ricerca e da una o più imprese" aggiungendo che "il numero dei partner pubblici non può superare la misura del 50% dei partner complessivi".*
Lo stesso decreto ha poi stabilito che il programma di attività è finalizzato ad erogare servizi di: orientamento alle imprese, in particolare PMI, formazione alle imprese, nonché attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico. Il 24 maggio 2018 è stata poi pubblicata la graduatoria redatta sulla base di un bando del gennaio 2018. che ha confermato la quasi totale assenza delle Regioni del Sud del Paese.

In totale sono otto i *competence center* che sono stati valutati nell'ordine seguente:
1) *Manufacturing 4.0* del Politecnico di **Torino** e dell'Università di Torino assieme a ventiquattro aziende private.
2) *Made in Italy* del Politecnico di **Milano**, insieme a 39 aziende e le Università di Bergamo, Brescia e Pavia.
3) *Bi-Rex* dell'Università di **Bologna** con un consorzio di 57 soggetti tra cui atenei quali Modena-Reggio Emilia, Ferrara, Parma.
4) *Smact* dell'Università di **Padova** che vede anche la partecipazione di Verona, Venezia Cà Foscari e la Iuav, Trento, Udine, la Sissa di Trieste, la Libera Università di Bolzano, la Fondazione "*Bruno Kessler*" di Trento e l'Istituto nazionale di Fisica nucleare locale.
5) *Start 4.0* del *CNR*, nel quale sono coinvolte la Regione **Liguria** e alcune realtà del territorio.
6) *Artes 4.0* della Scuola Superiore "*Sant'Anna*" di **Pisa** con tredici tra Università e centri di ricerca e ben 146 imprese.
7) *Cyber 4.0* dell'Università *La Sapienza* di **Roma** con 37 i soggetti coinvolti tra cui Inail, Cnr e l'Università dell'Aquila.
8) *Meditech*, dell'Università Federico II di **Napoli** e del Politecnico di Bari, assieme all'Università di Salerno, Università della Campania "*Luigi Vanvitelli*", Università del Sannio, Università di Napoli *Parthenope*, Università di Bari "*Aldo Moro*".

Come si può notare con assoluta evidenza, tra gli otto *competence center* approvati, ***ben 5 centri solo allocati al Nord, due al Centro, ed uno al Sud. Nessuno nelle Isole.***
La circostanza che soltanto **uno** dei centri sia allocato in una Regione del Sud, e funzionale ad un sistema territoriale meridionale, a fronte di una popolazione corrispondente al 34% di quella italiana, fa emergere una discriminazione che non solo si riflette sulla corretta distribuzione delle risorse per la infrastrutture, ma che svolge effetti del tutto inversi rispetto all'esigenza della perequazione infrastrutturale necessaria ad affrontare il grave divario che ancora divide il Paese e che così rischia di appesantirsi ulteriormente. Giova evidenziare, al riguardo, che nel Mezzogiorno, come recentemente rilevato dal Governatore della Banca d'Italia nelle ultime *Considerazioni finali,* esempio emblematico del divario economico Nord-Sud sia proprio il ritardo tecnologico, nel Mezzogiorno, infatti, "*la quota del valore aggiunto riferibile* ***all'economia digitale****, prossima al 2,5 per cento, è inferiore di oltre tre punti a quella del Centro Nord".*
Va poi segnalato che **nessun** Centro di eccellenza risulti operativo nelle Isole ed in particolare in **Sicilia**, a fronte di una popolazione corrispondente all'8,5 di quella italiana. A questo si aggiunga che in Sicilia si registra la presenza di un solo centro (a Catania) dell'articolata rete dei *Digital Innovation Hub*, di fatto la porta di accesso delle imprese al mondo di Industria 4.0.
Tutto ciò indebolisce ogni sforzo per ridurre il divario digitale tra il Nord e il Sud Italia e determina, solo per fare un esempio, il rischio di vanificare gli ingenti investimenti fatti per potenziare

l'infrastrutturazione del Sud con la banda larga e ultralarga.
Occorre prevedere quindi l'istituzione di un *competence center* con sede in Sicilia, basato sul partenariato tra le Università locali, CNR, centri di ricerca e le grandi aziende dell'Isola ed in collaborazione con quelle della Sardegna.
Un centro di competenza ad alta specializzazione che eroghi servizi di orientamento e formazione alle imprese e attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale indirizzati in particolare alla necessità per le imprese di superare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.
Poiché i bandi sono già scaduti e le risorse sono quindi già state assegnate, occorre modificare la legge e riaprire i bandi con agevolazioni basate sui principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, utilizzando, se necessario, i fondi POC ripartiti dalla delibera Cipe 28.01.2015 n.10 ai sensi dell'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020.
Ciò consentirebbe di mandare ai cittadini ed alle imprese italiane un segnale chiaro che si intende investire sul Sud e sulle Isole, ed invertire la tendenza che vede languire la politica di perequazione infrastrutturale in un settore essenziale, qual é la *Digital transformation,* per offrire i giovani meridionali ed in particolare siciliani, una *chance* per restare a lavorare nella propria terra sottraendoli al drammatico destino dell'emigrazione.

30. Diritti di motorizzazione delle Regioni a Statuto speciale

Articolo aggiuntivo:
"*Articolo*
Diritti di motorizzazione nei territori delle Regioni a statuto speciale
1.I diritti di motorizzazione relativi alle operazioni di revisione degli autoveicoli, effettuate nelle Regioni a Statuto speciale e province autonome da soggetti terzi autorizzati (imprese di revisione, studi di consulenza) relative alle procedure di dematerializzazione delle documentazioni gestite con procedura STA (Sportello telematico dell'Automobilista) sono di spettanza regionale.
2. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42, la percentuale dei costi da rimborsare allo Stato, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 13, è determinata nella misura del venti per cento."

Relazione

L'introduzione a livello nazionale dello sportello telematico dell'automobilista, ad opera del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 ha comportato che le imposte e i diritti relativi alle operazioni di motorizzazione espletabili mediante la procedura di sportello telematico e indicati nella circolare ministeriale 6 maggio 2003, n. 1670/M360, vengano dagli operatori privati, autorizzati ad avvalersi del servizio, direttamente versati allo Stato e non piú agli uffici periferici regionali e, per essi, alle Tesorerie delle Regioni, con l'indebita conseguenza dell'attribuzione allo Stato di un gettito che spetterebbe, invece, alle Regioni.
L'indubbia semplificazione per i cittadini ha, tuttavia, stravolto il sistema di determinazione dei rimborsi spettanti alle Regioni, per l'esercizio delle spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni delegate, che continua a svolgersi attraverso un meccanismo farraginoso in base al quale vanno sottratti i proventi direttamente percepiti dagli uffici trasferiti e che affluiscono alle Regioni suddette.
Tale meccanismo, in assenza di specifica indicazione della percentuale di riparto dei costi in seno alla fonte normativa citata nonché di preventive Intese nelle opportune sedi di raccordo istituzionale

Stato/Regioni lascia, a tutt'oggi, irrisolta la problematica insorta, sottraendo gettito dovuto alle Regioni in relazione alle attività svolte.
Tenuto conto che le Regioni anche per i servizi svolti da terzi (soggetti esterni all'amministrazione regionale) svolge dei compiti fondamentali come il *rilascio dell'autorizzazione*, i *relativi controlli*, *l'archiviazione* e pertanto hanno un compito fondamentale nell'erogazione del servizio stesso, nonchèconsiderato che la questione applicativa di cui all'art. 3 D. Lgs 296/2000, laddove è prevista la costituzione di un comitato di coordinamento al fine di definire la ripartizione dei servizi inerenti le attività delle motorizzazioni, non è ancora definita nei termini dell'attribuzione della quota da attribuire allo Stato e alle Regioni, la proposta normativa stabilisce, nelle more che il comitato definisca tecnicamente e compiutamente il riparto degli introiti in questione, che venga attribuita allo Stato una quota pari al venti percento degli introiti.

31. Proposta di emendamento riguardante il personale del SSN

Art…. Risorse aggiuntive regionali (RAR)

Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, è inserito il seguente:
"2-*bis. Le Regioni in equilibrio economico possono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.e i., autorizzare l'incremento da parte delle aziende ed enti del SSN che insistono sul proprio territorio, dei fondi premialità e fasce del Comparto Sanità e dei fondi di risultato delle aree dirigenziali, in applicazione delle clausole dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono tale incremento in una misura percentuale del monte salari". Restano fermi i limiti di spesa per il personale di cui comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 3, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60*

Relazione

La modifica si propone di consentire alle Regioni in equilibrio economico di autorizzare l'incremento da parte delle aziende ed enti del proprio Sistema sanitario regionale, dei fondi premialità e fasce del personale del comparto sanità, e dei fondi di risultato del personale dirigenziale, in applicazione delle clausole dei relativi CCNL che prevedono tale incremento in misura percentuale del monte salari, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio ovvero della realizzazione di programmi, correlati ad incrementi quali quantitativi di attività del personale, finalizzati al pareggio di bilancio entro un termine prestabilito.

32.Proposta di emendamento assunzione medici specializzandi

All'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole " *qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso*" sono sostituite dalle seguenti: "*qualora questo abbia durata quadriennale o quinquennale, al terzo anno del relativo corso*";
b) al comma 548-bis, primo periodo, le parole "*fino al 31 dicembre 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*fino al 31 dicembre 2022* ".

Relazione illustrativa

La proposta emendativa di cui al comma 5-bis interviene sulle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, il comma 547, come modificato dall'articolo 12 , del decreto legge 30 aprile 2019, n. 3 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 prevede che i medici e i medici veterinari iscritti al terzo anno del corso di formazione specialistica di durata quadriennale o quinquennale siano ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. In virtù di quanto previsto al successivo comma 548 l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei suddetti professionisti è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando di concorso. Il comma 548-bis consente, poi, alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, di poter procedere fino al 31 dicembre 2021 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale (ciò in ragione delle contestuali esigenze formative) degli specializzandi utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547. Questi ultimi, a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medico specialistica sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
L'emendamento proposto, in attuazione di quanto previsto dal Patto per la salute 2019- 2021 di cui all'Intesa Stato Regioni del 18 dicembre 2019, amplia l'ambito di applicabilità delle disposizioni sopra citate anche ai medici e ai medici veterinari iscritti al terzo anno di una scuola di specializzazione indipendentemente dalla durata della stessa, e consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, di poter procedere, fino al 31 dicembre 2022 , all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale degli specializzandi utilmente collocati nella graduatoria di cui al citato comma 547.
La norma si inserisce nel percorso già avviato dalla legge di bilancio n. 145 del 2018 con l'obiettivo di garantire una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Infatti l'inserimento degli specializzandi, con un crescente grado di autonomia, nel processo assistenziale e di cura, da una parte, favorisce il necessario trasferimento generazionale di competenze ed abilità tra professionisti, dall'altra, promuove il processo di fidelizzazione all' azienda. Le disposizioni in parola forniscono al contempo ulteriori soluzioni alla carenza di specialisti nel SSN.

Relazione tecnica

Dalla proposta emendativa, sotto il profilo finanziario, non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, atteso che i predetti specializzandi potranno ricoprire esclusivamente i posti per i quali le Regioni hanno già individuato la relativa copertura finanziaria all'atto dell'indizione del concorso. Si fa quindi riferimento alle procedure concorsuali ordinarie, ai cui oneri si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili delle aziende e degli enti sanitari in relazione alla programmazione dei fabbisogni di personale. Per quel che riguarda i medici, occorre peraltro considerare che laddove gli stessi fossero assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi del comma 548 bis sopra citato, tali professionisti non avrebbero diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 3 7 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 3 6 8. Ciò determinerebbe, di conseguenza, liberazione di risorse del bilancio statale, tale da rendere possibile l'assegnazione di ulteriori contratti di formazione medico specialistica a carico dello Stato, nella misura corrispondente al numero di contratti a tempo determinato effettivamente stipulati in forza delle nuove misure qui introdotte. Anche la proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2022, per le aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di poter procedere all'assunzione con

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica, atteso che tali assunzioni saranno effettuate nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente.

33. Proposta di emendamento per fronteggiare la carenza dei medici del SSN

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:
"Art. 25-bis (Disposizioni in materia di età pensionabile per il personale della dirigenza medica del SSN)
1. *Al fine di garantire l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono permanere in servizio, a domanda, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio sino alla conclusione delle procedure di reclutamento di nuovi dirigenti medici specialisti; tali procedure devono essere indette contestualmente alla adozione del provvedimento di proroga.".*

Relazione illustrativa

In attuazione di quanto previsto dal Patto per la salute 2019-2021, di cui all'Intesa Stato Regioni del 18 dicembre 2019, la norma proposta si inserisce nelle strategie volte ad affrontare la problematica relativa alla carenza di personale medico specialistico nelle Aziende del servizio sanitario nazionale. Tale fenomeno è infatti ascrivibile a diverse ragioni. Da un lato, una vera e propria carenza di specialisti (soprattutto per alcune specialità), dovuta principalmente all'insufficienza delle risorse necessarie per assicurare che tutti i medici possano accedere alla formazione specialistica, dall'altro, la scarsa partecipazione ai concorsi, registrata negli ultimi anni, soprattutto in alcune sedi disagiate e per alcune specialità. Inoltre occorre considerare la peculiare distribuzione per età dei dirigenti medici impiegati a tempo indeterminato nel SSN (circa il 28% dei medici del SSN ha un'età compresa tra i 60 ed i 67 anni, pari ad oltre 29.000 professionisti, dati Conto annuale -IGOP) per effetto della quale nei prossimi anni il SSN si troverà a dover far fronte ad una notevole fuoriuscita di medici specialisti. A tale riguardo l'articolo articolo 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevede la possibilità per i dirigenti medici del SSN, previa istanza dell'interessato, di permanere in servizio oltre i sessantacinque anni di età per raggiungere i quaranta anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei settanta anni di età. Pertanto nell'attuale ordinamento i medici del SSN non possono in nessun caso permanere in servizio oltre il quarantesimo anno di servizio effettivo.
Ciò premesso, al fine di far fronte alla carenza momentanea di medici specialisti registrata nel SSN, la norma proposta prevede, con un intervento limitato nel tempo (fino al 31 dicembre 2022), la possibilità per i predetti professionisti di permanere in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. Tale possibilità è in ogni caso subordinata alla effettiva esigenza dell'amministrazione che, laddove non fosse nelle condizioni di procedere tempestivamente al reclutamento di nuovi specialisti, si troverebbe a non poter garantire l'erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza.

Relazione tecnica

Dalla proposta emendativa in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale che dovessero decidere di rimanere in servizio, previo assenso cieli' amministrazione, continuerebbero a ricoprire i posti in organico già ricoperti. Si stima pertanto che la norma sia neutra dal punto di vista finanziario poiché la prosecuzione del rapporto di lavoro prevista avviene nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

34. Proposta di emendamento in materia di organizzazione del Ministero della Salute e di personale

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:
"Art. 25-bis
(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero della salute e di personale)
1. Al fine di assicurare l'erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza anche attraverso l'attuazione del Patto della salute 2019-2021, è istituita, presso il Ministero della salute, la Direzione generale per l'individuazione degli obiettivi, delle priorità dell'azione di governo e per la verifica dei risultati nel settore della tutela della salute, avente il compito di definire gli indirizzi e le azioni nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e di garantire un'azione coordinata di tutte le Direzioni generali chiamate all'attuazione di ogni iniziativa finalizzata ad assicurare la tutela della salute sul territorio nazionale
2. Fermo restando il numero delle posizioni dirigenziali di livello generale del Ministero della salute, all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1 consegue la soppressione della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
3. Il Ministero della salute è autorizzato, fino al 31 maggio 2020, a riorganizzare i propri uffici, inclusi quelli di diretta collaborazione, con uno o più regolamenti da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato. I decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
4. Il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, è autorizzato altresì ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, dodici dirigenti di livello non generale, di cui sei medici, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico ed un ingegnere industriale, nonché complessive cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all' Area 3, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata dall'art. 1, comma 358 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, è corrispondentemente incrementata di 12 unità dirigenziali di seconda fascia e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area 3.
5. Alla Direzione generale di cui al comma 1 sono assegnate le dodici posizioni dirigenziali di cui al comma 4, nonché quattro ulteriori posizioni dirigenziali di livello non generale, già presenti nella dotazione organica del Ministero della salute, di cui due medici, un amministrativo ed un chimico.

6. AI fine di assicurare la tempestività dei reclutamenti straordinari di cui al comma 4, i termini procedimentali previsti dalla normativa vigente per Io svolgimento dei relativi concorsi pubblici sono dimezzati.
7. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, è autorizzata la spesa massima annua di euro 2.322.000 per l'anno 2020 e di euro 3.980.000 a decorrere dall'anno 2021. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti Fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. Al fine di assicurare il proseguimento delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989 n. 37, e ottemperare alle esigenze di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 791, il comando del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2019 presso la direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute è prorogato sino alla data del 31 dicembre 2022 ed è soggetto alla disciplina di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
10. Per i fini di cui al comma 9 è conseguentemente autorizzato l'incremento della spesa di 4.697.000,00 a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, ivi inclusi quelli relativi al trattamento economico accessorio, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute
11. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2022 ai nuovi comandi disposti per le finalità di cui al comma 9, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 791 e dell'articolo 4, comma 2, della legge 1°febbraio1989 n. 37, nei confronti del personale in servizio presso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio1997, n. 127.".

35. Rifinanziamento degli ammortizzatori nelle aree di crisi complessa

Al fine di assicurare le necessarie tutele di sostegno al reddito ai lavoratori e di poter operare, al contempo, il completamento dei piani di recupero occupazionale, si chiede nuovamente di incrementare il finanziamento dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa fino a 150 milioni di euro, in quanto il rifinanziamento previsto in legge di bilancio 2020, pari a 45 milioni di euro, è insufficiente a coprire i fabbisogni dei territori.

36. Proroga termini Patti per lo Sviluppo

In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e Coesione può contenere:

gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata ai sensi degli artt. 54 e 59 del D.Lgs. n. 50/2016, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla

data del 31 dicembre, 2020, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo l, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Relazione

La disposizione in argomento consente di rimettere in termini i comuni che non sono riusciti a rispettare quelli vigenti per la definizione della progettazione.

37. Differimento termini relativi alla Regione siciliana

Le disposizioni riaprono i termini per iniziative di competenza della Regione Siciliana, senza incidenza sulla finanza pubblica:

1) A decorrere dal 2020, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 marzo 2020 presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

2. Al fine di agevolare il processo di stabilizzazione del personale che nel territorio della Regione Siciliana svolge attività socialmente utili, anche mediante contratti a tempo determinato o altre tipologie di contratti, è estesa nella Regione Siciliana la disciplina di cui agli artt. 446, 447, 448, 449 e 450 della legge n°148/2018.

38. Governance delle Zone economiche speciali

Al comma 316 dell'art.1 della legge legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "Commissario straordinario" inserire le parole "su designazione del Presidente della Regione o dei Presidenti di Regione nel caso di ZES interregionali"
In subordine

Al comma 316 dell'art.1 della legge legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "Commissario straordinario" inserire le parole "previa intesa con il Presidente della Regione o i Presidenti di Regione nel caso di ZES interregionali".

Relazione

La disposizione intende superare, al fine di scongiurare contenziosi in sede costituzionale, la scelta effettuata con la legge di bilancio di affidare ad un commissario governativo la guida del Comitato direttivo prevedendo la indicazione da parte dei Presidente o dei Presidenti di Regione nel caso di ZES interregionali o, in subordine, previa intesa.

39.Emendamento IMU – IACP

All'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 - Atto Camera n.2325 - è aggiunto il seguente comma:

"10 bis- Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 741, lett. c) punto 3) dopo le parole "24 giugno 2018" sono aggiunte *", come integrato dall'art. 10 del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80";*
b) all'articolo 1, comma 749, il secondo periodo è soppresso."

Relazione

La formulazione nella L.160/2019 dell'"Unificazione IMU-TASI" risulta equivoca, non riconoscendo chiaramente agli alloggi di proprietà degli ex IACP la qualifica di alloggio sociale ed aprendo, quindi, alla concreta possibilità di un ritorno dell'applicazione dell'IMU agli ex IACP.
Mentre il comma 741, lett. c)
esclude dall'applicazione dell'imposta gli "alloggi sociali" di cui al Decreto Ministeriale 22 aprile 2008,
il comma 749 precisa invece che:
gli alloggi regolarmente assegnati da IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati beneficiano della detrazione di € 200 prevista per l'abitazione principale, lasciando quindi intendere che gli alloggi delle ALER ne siano destinatari.
La L. 80/2014, in sede di conversione del Decreto-legge n. 47/2014 (si veda art. 10, comma 3) ha precisato la qualifica di alloggio sociale nei seguenti termini:
"*Si considera alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato (...)*"
Il mancato richiamo del comma 741 lett c) della L.160/2019 a questa disposizione rende applicabile alle Aziende il comma 749 che rende gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dagli IACP comunque denominati, soggetti all'aliquota di base per l'abitazione principale, passibile della detrazione nella misura di € 200.
Qualora restasse immutata la formulazione attuale non solo verrebbe di fatto sconfessato quanto previsto dalla L. 80/'14, ma si rischierebbe di gettare il sistema degli ex Istituti autonomi case popolari in una situazione di grave crisi finanziaria (evidentemente tale problematica si proporrebbe in tutte le regioni italiane).
Negli esercizi di applicazione dell'IMU agli ex IACP il gettito complessivo del tributo è stato infatti di oltre 120 mln€ annui, con un picco nel 2012.
Si tenga presente, quale termine di confronto, che nell'esercizio 2018 le ALER hanno svolto manutenzioni ordinarie per oltre 200 milioni di euro. È evidente che l'aggravio dell'imposizione fiscale, avrebbe una ricaduta diretta importante nel contenimento delle manutenzioni ordinarie, elemento che inciderebbe direttamente sul servizio fornito ad un'utenza composta da persone in stato di fragilità (si tratterebbe di una scelta purtroppo obbligata, non essendo evidentemente comprimibili altre spese, quali il riscaldamento degli alloggi, le spese inerenti l'organico, così come il pagamento delle altre imposte e tributi cui sono sottoposte le aziende).
Si ritiene, quindi, di doversi specificare che la qualifica di alloggio sociale si richiama alla definizione espressa in sede di L. 80/'14, che include gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati dalle ALER. Coerentemente con tale scelta si propone l'eliminazione del secondo periodo del comma 12, che di fatto smentisce l'esenzione sopra richiamata.
Infine, da precisarsi che, dal 2014 l'imposta non viene applicata agli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dagli ex IACP, comunque denominati: **si ritiene, quindi, che l'emendamento**

esposto non renderebbe necessario reperire copertura finanziaria alternativa, in quanto non risulta che la relazione tecnica abbia indicato una stima di gettito alle predette disposizioni e conseguentemente le amministrazioni abbiano indicato nei rispettivi bilanci delle entrate.

PROPOSTE EMENDATIVE "PONTE MORANDI"

40.Sostegno investimenti produttivi

Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Articolo aggiuntivo
(Sostegno investimenti produttivi)
Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 dicembre 2020 nell'ambito territoriale della Zona Franca Urbana definito ai sensi dell'art 8 del decreto legge 109/2018 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014.
I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente articolo sono stabiliti dal Commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili per l'emergenza già stanziate per l'art. 4 ter del decreto legge 109/2018 nei limiti di euro 10 milioni.

Relazione

Il presente emendamento intende introdurre un nuovo articolo che in considerazione del grave depauperamento del tessuto produttivo dell'area definita come zona franca urbana derivante dall'evento eccezionale occorso il 14 agosto 2018 favorisce gli investimenti realizzati da imprese esistenti ubicate nell'area e favorisce l'insediamento di nuove imprese.
L'articolo prevede una agevolazione a fondo perduto a fronte di investimenti produttivi ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE n. 651/2014.

41.Tutela dei lavoratori

Articolo aggiuntivo
(Tutela dei lavoratori)
1. Dopo l'articolo 2 del decreto legge 109/2018 è inserito il seguente:

"Articolo 2bis
(Disposizioni a tutela dei lavoratori cessati a seguito del crollo del Ponte Morandi)
Le società del Comune di Genova, a totale o parziale partecipazione pubblica, sono autorizzate ad assumere, anche con contratti a tempo indeterminato ed in funzione dei propri fabbisogni di personale, dipendenti di imprese localizzate, anche parzialmente, all'interno dell'area delimitata con ordinanza del Sindaco del Comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 ovvero artigiani o commercianti con sede ubicata nelle medesime zone che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, abbiano cessato la propria attività quale conseguenza immediata e diretta dell'evento.".

Relazione

Il presente emendamento propone l'inserimento all'interno del d.l. 109/2018 del nuovo articolo 2bis finalizzato a fornire tutela ai lavoratori dipendenti, artigiani o commercianti addetti ad attività economiche ubicate, anche parzialmente, nell'area delimitata con ordinanza del Sindaco del Comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 che, quale conseguenza immediata e diretta del crollo del viadotto Polcevera, abbiano perso il proprio impiego o abbiano dovuto chiudere la propria attività autonoma.
A loro garanzia si prevede la possibilità di una loro assunzione, anche con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da parte delle aziende a totale o parziale partecipazione pubblica di proprietà del Comune di Genova, secondo i rispettivi fabbisogni di personale.

42.Sostegno imprese e liberi professionisti
43.

Articolo aggiuntivo
(Sostegno imprese e liberi professionisti)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del d.l. 109/2018 sono inseriti i seguenti:

"1bis. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa all'interno della zona "rossa/arancione" perimetrata con decreto del Commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del Commissario Straordinario n. 21 del 21/12/2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.

1ter. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona "rossa/arancione" perimetrata con decreto del Commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del Commissario Straordinario n. 21 del 21/12/2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

"2bis. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l'indennità prevista dal comma 2 ter del presente articolo e dall'articolo 4ter. I costi sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l'incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal Commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l'emergenza nei limiti di cui al comma 2.

2ter. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro

con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3 dell'articolo 4 ter. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.".

Relazione

Il presente emendamento propone di introdurre all'articolo 4 del d.l. 109/2018, i commi 1bis ed 1ter al fine di estendere forfettariamente, per le imprese ed i liberi professionisti già ammessi alla fruizione delle somme previste al comma 1 del medesimo articolo, il periodo considerato per il decremento di fatturato subito, rispettivamente dal 30/9/2018 al 31/12/2018 per le attività ubicate all'interno della c.d. "zona rossa/arancione" (nuovo comma 1bis) e dal 30/9/2018 al 15/11/2018 per le attività ubicate nella c.d. "zona verde" (nuovo comma 1 ter), fermo restando in ogni caso il limite massimo già previsto di €. 200.000,00.
L'emendamento introduce altresì i commi 2bis e 2ter al medesimo articolo 4 d.l. 109/2018.
Mediante il comma 2bis si prevede la possibilità di riconoscere, a favore di imprese e liberi professionisti aventi sede operativa nell'area delimitata dalle ordinanze individuate dal comma 1 dell'art. 4, una somma, nel limite massimo di €. 15.000,00, a copertura dei maggiori costi sostenuti nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 ed il 13 agosto 2019. Di tali costi dovrà essere data idonea dimostrazione da parte dei richiedenti mediante perizia asseverata da presentare all'atto della domanda che attesti l'incidenza degli stessi sul fatturato raffrontandolo con quello conseguito nel periodo 14 agosto 2017 - 13 agosto 2018. I criteri di erogazione saranno determinati con provvedimento del Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale per l'emergenza nei limiti già fissati dal comma 2 dell'art. 4. In ogni caso si prevede la non cumulabilità di tali somme con quelle già previste dall'art. 4ter (per la sospensione dell'attività a seguito del crollo del viadotto Polcevera) e dall'introducendo comma 2ter dell'art. 4.
Il nuovo comma 2ter introduce anche per i titolari di società a responsabilità limitata unipersonali l'indennità una tantum di €. 15.000,00 in caso di sospensione temporanea dell'attività a seguito del crollo del viadotto Polcevera già previsto dall'art. 4ter, comma 2, d.l. 109/2018 a favore delle categorie dei lavoratori autonomi, **dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale nonchè dei lavoratori autonomi.**

Le coperture finanziarie per le ulteriori misure introdotte con il presente emendamento (per un fabbisogno di circa 9.000.000 di euro per le misure di cui ai nuovi commi 1bis e 1ter) possono essere individuate a valere sulle economie derivanti dalle risorse già stanziate ai sensi del d.l. 109/2018 e non utilizzate, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 8 quantificabili in circa 53.000.000 di euro, come da report del MISE di luglio 2019 relativo alle agevolazioni concesse per fare fronte all'emergenza conseguente al crollo del viadotto Polcevera.

44.Estensione durata indennità integrazione salariale

Articolo aggiuntivo
(Estensione durata indennità integrazione salariale)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 ter del decreto legge 109/2018 la parola: "diciannove" è sostituita dalla parola: "ventiquattro".

Relazione

La presente disposizione intende prolungare da diciannove a ventiquattro mensilità l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa, a favore dei

lavoratori del settore privato di cui all'art 4ter d.l. 109/2018. Per quanto attiene alla copertura finanziaria sono sufficienti i fondi attualmente a disposizione in base al disposto dell'art. 4ter del d.l.109/18.

45. Fondi straordinari per il TPL

Articolo aggiuntivo
(Fondi straordinari per il TPL)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del d.l.109/2018 le parole: "e 23.000.000 di euro per il 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 23.000.000 di euro per il 2019 e 23.000.000 di euro per il 2020".

Relazione

Il presente emendamento intende modificare l'art. 5 d.l. 109/2018 allo scopo di dotare Regione Liguria di fondi straordinari per il trasporto pubblico locale anche per l'esercizio 2020 onde fare fronte all'impatto del crollo del Ponte Morandi sul sistema di trasporto e sui riflessi negativi sulla viabilità dell'area metropolitana di Genova e dell'intera Regione. A tale scopo si prevede l'erogazione a favore di Regione Liguria, per l'esercizio 2020, di risorse ulteriori nella misura di €. 23.000.000 da destinare al finanziamento di servizi di trasporto pubblico aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento. Per quanto attiene alla copertura finanziaria può essere individuata a valere sulle economie derivanti dalle risorse già stanziate ai sensi del d.l. 109/2018 e non utilizzate, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 8 quantificabili in circa 53.000.000 di euro, come da report del MISE di luglio 2019 relativo alle agevolazioni concesse per fare fronte all'emergenza conseguente al crollo del viadotto Polcevera.

46. Sostegno modalità ferroviaria

Articolo aggiuntivo
(Sostegno modalità ferroviaria)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter dell'articolo 7, alle parole "e' previsto, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti "con facoltà di estensione a tutto il 31 dicembre 2020";

b) al comma 2-quater dell'art. 7, alle parole "per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono aggiunte le seguenti "con facoltà di estensione a tutto il 31 dicembre 2020"

c) al comma 2-quinquies dell'art. 7, le parole "agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a euro 800.000 per l'anno 2018 e a euro 2.400.000 per l'anno 2019, e agli oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 per l'anno 2019" sono così modificate "agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a euro 800.000 per l'anno 2018, e a euro 2.400.000 per l'anno 2019 e a euro 2.600.000 per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a euro 200.000 per l'anno 2018, e a euro 600.000 per l'anno 2019, e a euro 600.000 per l'anno 2020".

Relazione

La misura a sostegno dello sviluppo della modalità ferroviaria prevista dalle misure di cui ai commi 2-ter e 2-quater dell'art. 7 della Legge 130/2018 è stata messa a disposizione degli organizzatori del trasporto o utenti dei treni completi o del navettamento da/per il nodo genovese verso alcuni principali siti retro portuali indicati nell'art. 1.
In particolare, alcune delle O/D indicate nel comma 1 quali: Rivalta Scrivia, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo, rappresentano siti che, pur non esaurendo tutti i più importanti collegamenti con l'entroterra (si pensi ad esempio a Padova o Vicenza/Verona), costituiscono oggi più del 60% del trasporto ferroviario da/per il nodo logistico genovese (calcolato in base al numero di treni in e out). Tali O/D, come sopra evidenziato, presentano una elevata contendibilità con il trasporto stradale e come tali necessitano di essere sostenute per rispondere all'obiettivo di decongestionamento del traffico stradale.
Il contributo, a totale carico del bilancio AdSP, attribuendo 4 euro a treno km, e allargando la potenziale platea dei beneficiari anche alle imprese che non risultano già nell'elenco della misura nazionale, costituisce un fattore di stimolo per lo sviluppo
La proroga proposta fino a tutto dicembre 2020 risulta indispensabile anche alla luce delle pesanti criticità che hanno investito il sistema infrastrutturale di adduzione stradale al porto di Genova che richiede di essere supportato con un ulteriore sostegno all'intermodalità ferroviaria.
Da tale proroga dei termini non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto l'importo annuale per il 2020 (3,2 milioni di euro quantificati sulla base delle stime per i 13 mesi precedenti) è interamente posto a carico del bilancio dell'AdSP approvato dal Comitato di Gestione con la delibera 83/2019 (capitolo U.4660).

47. Proposta di legge in ordine alla definizione del concetto di residenza delle persone giuridiche in materia di tassa automobilistica

All'art.7 comma 3 della Legge 23/07/1999 n.99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"* dopo la parola *"dell'utilizzatore"* sono aggiunte le seguenti parole: ", **se persona fisica, o alla sede legale, se persona giuridica,**".

Relazione tecnica

La presente proposta di emendamento è finalizzata a chiarire e precisare che qualora l'utilizzatore di un veicolo, a seguito di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, sia una persona giuridica l'istituto a cui fare riferimento per la competenza di gettito della tassa automobilistica è quello della sede legale del soggetto passivo, in coerenza con quanto già previsto per l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), istituita con D.Lgs.446/97 art. 56 comma 1 bis.

L. 23/07/2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
Art. 7. (Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria o in locazione a lungo termine senza conducente, le singole Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi. Se lo stesso veicolo è oggetto di contratti di

locazione consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la durata del contratto è data dalla somma di quelle dei singoli contratti.

2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1983, n. 53*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari» sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,»;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari» sono inserite le seguenti: «, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'*articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing e della società di locazione a lungo termine senza conducente solo nella particolare ipotesi in cui queste abbiano provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore, **se persona fisica, o alla sede legale, se persona giuridica,** a titolo di locazione finanziaria del veicolo o a titolo di locazione a lungo termine del veicolo senza conducente.

Consegnato in corso di seduta
29.1.2020

AC 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"*

PROPOSTE DI EMENDAMENTI PRESENTATI solo ammissibili

N.B. Gli emendamenti fondamentali sono segnalati con **

Sommario

NORME DI PROROGA PER IL SOSTEGNO ALLE CRISI FINANZIARIE DEGLI ENTI LOCALI 3

1- Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale 3

2- Possibilità di contrarre mutui per anticipo/cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria ** 4

3- Strumenti di rifinanziamento del "Bando periferie" e concessione di anticipazioni in caso di crisi finanziaria ** 5

NORME DI FINANZA LOCALE 6

4- Proroga al 2020 dell'accantonamento FCDE a consuntivo con le regole del preventivo ** 6

5- Armonizzazione norma FSC ** 6

6- Modifica dell'articolo 1, comma 8, del d.l. n. 162 del 2019 (PAGOPA) ** 7

PROROGA NORME CONTRIBUTI SPESE DI PROGETTAZIONE 8

7- Proroghe di termini per Fondi progettazione per l'anno 2020 8

PROROGA NORME IN MATERIA DI PERSONALE 9

8- Spesa per il personale di Polizia locale ** 9

9- Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali 10

10- Salvaguardia dei piani delle assunzioni del personale ** 11

11- Programma Operativo nazionale Inclusione 11

12- Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 12

13- Semplificazione dei tetti alla spesa di personale 12

14- Accoglienza integrata 13

15- Piani dei fabbisogni di personale 13

NORME CORRETTIVE D.L. SISMA (DL 123/2019) 14

16- Proroga autorizzazione siti temporanei di deposito e stoccaggio per le macerie ** . 14

17- Proroga di termine per contributi sisma Centro Italia ** 15

PROROGHE NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE 15

18- Proroga del triennio utilizzato quale soglia di fatturato medio transitorio per la dismissione delle società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 15

PROROGHE NORME IN MATERIA DI INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA 16

19- Differimento termini 16

NORME DI PROROGA PER IL SOSTEGNO ALLE CRISI FINANZIARIE DEGLI ENTI LOCALI

1- Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale

1. Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al ministero dell'Interno entro il 31 gennaio 2020 un contributo a titolo di anticipazione, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è assegnata mediante decreto del ministero dell'Interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019. In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.
3. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

39.7 Madia

39.010 Pastorino

Motivazione

La norma assicura una maggior disponibilità di risorse di cassa agli enti convolti nell'applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, al fine di permettere un più ordinato processo di rientro agli enti locali in "predissesto", facendo leva su un utilizzo più intenso del fondo di rotazione già previsto dal TUEL a sostegno dei piani di riequilibrio.

Nello specifico, la proposta normativa sopra formulata:

- *il comma 1 identifica gli enti locali beneficiari in quelli direttamente coinvolti dagli effetti della sent. CCost n.18/2019*
- *il comma 2 chiarisce la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dall'accesso all'anticipazione, integrando l'art. 243-sexies del TUEL.*
- *Il comma 3 definisce la durata decennale dell'anticipazione che viene restituita in rate annuali di ammontare uniforme, secondo le modalità già in uso per il fondo di rotazione.*

2- **Possibilità di contrarre mutui per anticipo/cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria** **

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

38.02 Pastorino inammissibile
38.3 Lollobrigida inammissibile
39.27 Pella
39.58 Navarra

Motivazione

La norma proposta consente agli enti in pre-dissesto (lett.a) e agli enti in dissesto (lett. b) di accedere a mutui, in aggiunta alle eccezioni attualmente previste, anche per la copertura di spese, sostenute anche a titolo di anticipazione, per il finanziamento di progetti nell'ambito di Programmi nazionali o comunitari, la cui adesione può assicurare all'ente opportunità di sviluppo territoriale ed il cui mancato sostenimento determinerebbe la perdita del finanziamento stesso, con grave danno per l'ente.

Va altresì segnalato che la proposta contribuisce all'attuazione dell'Accordo del 18 ottobre 2018 presso la Conferenza unificata sul "Bando periferie", che concordava sulla "opportunità di individuare strumenti che consentano agli Enti beneficiari che siano in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale di poter contrarre debiti per anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stesse".

3- **Strumenti di rifinanziamento del "Bando periferie" e concessione di anticipazioni in caso di crisi finanziaria** **

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:

"978-bis. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Programma straordinario" di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato."

"978-ter. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1° gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un'anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell'anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)."

39.28 Pella
39.59 Mancini inammissibile
39.052 Lollobrigida inammissibile

Motivazione

L'articolo 1, commi 974-977, della legge di bilancio 2016, ha istituito un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" di cui risultano attualmente beneficiari tutti i capoluoghi e le città metropolitane che hanno presentato validi progetti.

Il successivo comma 978 prevede, per l'attuazione delle predette disposizioni, l'istituzione di un apposito Fondo.

Considerate le finalità previste dal legislatore con il cd "Bando periferie", si ritiene opportuno che le risorse derivanti da economie di gestione, dagli eventuali ulteriori residui non utilizzati, oltre che da eventuali revoche dei finanziamenti, siano riassegnate al Fondo e siano finalizzate alla promozione di ulteriori interventi analoghi a quelli già oggetto del Bando, così da assicurare un primo ulteriore canale di stabile finanziamento per questa importante misura.

Al fine di assicurare stabilità alle regole convenzionali già adottate per una parte delle convenzioni (in particolare quelle della cosiddetta seconda tranche), la norma conferma la possibilità di utilizzo di economie nei ristretti limiti a suo tempo ivi previsti (interventi compresi nel medesimo quadro economico).

Con il comma 978-ter viene disposta la concessione di anticipazioni agli enti beneficiari del Bando che si trovino in condizioni di crisi finanziaria.

NORME DI FINANZA LOCALE

4- Proroga al 2020 dell'accantonamento FCDE a consuntivo con le regole del preventivo **

1. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio".

39.31 Pella
39.62 Madia
39.055 Lollobrigida
39.013 Pastorino

Motivazione

La proposta proroga al 2020 la modalità di determinazione del FCDE prevista a rendiconto, disciplinata dal punto 3.3 del principio contabile 4/2, così da tenere conto della gradualità di accantonamento minimo a preventivo. In tal modo, si garantisce che il differenziale tra lo stanziamento in sede di bilancio di previsione a titolo di FCDE e l'accantonamento dello stesso in sede di rendiconto non determini un peggioramento del risultato di amministrazione degli esercizi nei quali è previsto, in via normativa, tale differenziale, ossia per gli esercizi 2015-2020.

5- Armonizzazione norma FSC **

1. Al comma 449, lettera d-*bis*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "per gli anni dal 2018 al 2021" sono sostituite dalle parole "per gli anni dal 2018 al 2030" e le parole "a decorrere dal 2022" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2031".

39.32 Pella
4.150 Lorenzin
12.02 Prisco

Motivazione

La modifica proposta intende armonizzare la destinazione della quota del FSC di 25 mln. di euro, destinata a correggere le penalizzazioni dovute alla redistribuzione progressiva delle risorse in base ai criteri perequativi, con la nuova durata del percorso perequativo, prolungata fino al 2030 per effetto del comma 1 dell'articolo 57 del dl Fiscale (dl 124/2019). L'attivazione del correttivo è infatti tuttora prevista in scadenza al 2021, termine entro il quale nella previgente disciplina del FSC il processo di perequazione avrebbe dovuto concludersi.

6- **Modifica dell'articolo 1, comma 8, del d.l. n. 162 del 2019 (PAGOPA)** **

All'articolo 1, comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "30 giugno 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole "30 giugno 2021";
b) dopo le parole "abilitati ad operare sulla piattaforma." aggiungere le parole "Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma."

1.45 Pella
1.46 Frassini
1.47 Lollobrigida
39.66 Mancini

Motivazione

Nonostante gli obblighi e i divieti progressivamente introdotti dalla norma, il numero delle amministrazioni, non solo locali, effettivamente operative sulla piattaforma pagoPA continua ad essere ampiamente inferiore alle attese. Secondo dati AgID, a ottobre 2019 il 32% dei Comuni risultavano essere attivi effettivi, avendo ricevuto un numero di pagamenti superiori alle transazioni di test, mentre solo per il 5% si registravano più di 1.000 pagamenti. Alla stessa data non tutte le Regioni e le PA centrali risultavano pronte.

I vincoli normativi previgenti riguardano:

- *gli enti, che sono obbligati, ex articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005, ad accettare, attraverso pagoPA, "i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico";*
- *i prestatori di servizi di pagamento (PSP), ai quali è fatto divieto di eseguire i pagamenti che non transitino attraverso il nodo a favore delle amministrazioni.*

Per sostenere l'adozione della piattaforma, l'articolo 1, comma 8, del d.l. n. 162 del 2019:

- *rinvia al 30 giugno 2020 la decorrenza del divieto per i PSP. Tale termine era fissato al 31 dicembre 2019 dall'articolo 65, comma 2, del d.lgs. n. 217 del 2017, modificato dall'articolo 8, comma 4, del d.l. n. 135 del 2018 (cd. decreto semplificazioni);*
- *prevede che gli enti possano aderire attraverso altro soggetto (amministrazione o partner tecnico) già operante in piattaforma.*

Tali nuove previsioni appaiono insufficienti a garantire l'entrata a pieno regime di pagoPA. Manca, infatti, un piano di dispiegamento che tenga conto dell'effettivo stato di adozione della piattaforma e delle oggettive difficoltà incontrate da molte amministrazioni.

Quanto alla possibilità di adesione attraverso altro soggetto, si segnala che si tratta di un modello sancito dalle linee guida AgID sin dall'avvio del progetto e che gli enti già possono avvalersi dell'attività di interfaccia al nodo predisposta da altre amministrazioni aderenti (intermediari tecnologici) o dei servizi prestati da partner tecnologici. L'efficacia del modello, tuttavia, è fortemente condizionata dall'onerosità delle offerte disponibili.

Appare necessario, in questo contesto, prevedere azioni di accompagnamento delle amministrazioni all'uso del sistema e, segnatamente, l'offerta centralizzata di un servizio d'intermediazione di base che, come accaduto per il progetto SIOPE+, sostenga l'adesione degli enti più piccoli e tecnologicamente meno indipendenti.

In questa prospettiva l'emendamento prevede la possibilità per gli enti locali di pianificare, secondo una tempistica sostenibile, l'integrazione del proprio sistema di incasso con il nodo pagoPA attraverso le varie modalità disponibili, compresa la possibilità di avvalersi dei servizi di base messi a disposizione gratuitamente dal gestore della piattaforma.

Motivazione

La norma proposta è necessaria al fine di assicurare modalità certe per la gestione degli atti di accertamento e di riscossione già emessi dagli enti locali e in corso di validità alla data di entrata in vigore della riforma.

PROROGA NORME CONTRIBUTI SPESE DI PROGETTAZIONE

7- **Proroghe di termini per Fondi progettazione per l'anno 2020**

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'art. 1, comma 52 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'art. 1, comma 53 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.
2. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

1.100 Pella
3.22 Lollobrigida
3.30 Angiola
3.37 De Menech
3.39 Pella
3.40 Formaro
3.42 D'Alessandro
4.34 Navarra
39.045 Lollobrigida

Motivazione

L'emendamento è necessario al fine di consentire ai Comuni, per l'esercizio finanziario in corso, di presentare richiesta di contributo. Il termine del 15 gennaio 2020 previsto dal comma 52 della legge di bilancio 2020 infatti, risulta troppo stretto rispetto ai termini previsti dai commi 52 e 53 della legge di bilancio 2020 (entrata in vigore il 1 gennaio u.s.). Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate successivamente al 15 gennaio e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto che fissa il nuovo termine.

PROROGA NORME IN MATERIA DI PERSONALE

8- **Spesa per il personale di Polizia locale** **

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art.18-bis
Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale

3. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021". Conseguentemente:
4. - le parole "di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";
5. - le parole "nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296".

18.050 Lollobrigida
18.034 Pella
18.015 Madia
18.013 Pastorino
18.06 Bordonali

Motivazione

A fronte della consistente contrazione del personale in servizio negli enti locali indotto da più di un decennio di politiche restrittive sulla spesa di personale, il settore della Polizia locale ha subito un ulteriore vulnus dall'incremento dell'età media del personale in servizio, con conseguente riduzione delle unità di personale destinabili ai servizi operativi sul territorio.
La situazione di emergenza che si è via via aggravata in questo settore è testimoniata dai numerosi interventi normativi adottati d'urgenza su richiesta dell'ANCI per tamponare l'emorragia di personale da adibire alla sicurezza delle Città. Di seguito se ne richiamano in via ricognitiva i più significativi:
il D.L. n. 14/2017, che ha ampliato il budget per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di polizia locale per gli anni 2017 e 2018 (80% del turnover per l'anno 2017 e 100% per l'anno 2018);

il D.L. n. 113/2018, che ha ampliato il budget per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di polizia locale per l'anno 2019 (possibilità di assumere fino a piena concorrenza di quanto si spendeva per la polizia locale nell'anno 2016).
A decorrere dall'anno 2020, quindi, non è più previsto un regime assunzionale specifico per la Polizia locale: le nuove assunzioni di personale dell'Area di vigilanza dovranno essere effettuate attingendo dall'unico budget complessivo destinato a finanziare l'intero piano assunzionale, in concorrenza con tutti gli altri settori dell'Amministrazione.
Tenuto conto della necessità di potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, il presente emendamento si pone l'obiettivo svincolare le assunzioni del personale di Polizia locale dalle

limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio.

9- Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art.18-bis
Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:
a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;
b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

18.017 Lorenzin
18.04 Frassini
18.035 Pella
18.049 Lollobrigida

Motivazione

Il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, pena la nullità del contratto, con le connesse conseguenze in termini di responsabilità civile per l'Ente e amministrativo-contabile per amministratori/dirigenti/funzionari, è divenuta negli anni la sanzione per eccellenza, collegata a violazioni di comportamenti che nulla hanno a che vedere con la gestione del personale.
Ciò ha determinato e continua a determinare criticità gravi nell'erogazione dei servizi ai cittadini: si pensi alla contiguità temporale tra approvazione dei bilanci consolidati e assunzione del personale educativo ai fini dell'avvio dell'anno scolastico.
E' necessario superare questa strategia sanzionatoria, quantomeno con riferimento al personale della Polizia locale, in quanto destinata pregiudicare l'erogazione dei servizi.
Con questo emendamento, che non necessita di copertura in quanto non comporta spese aggiuntive, si propone la disapplicazione della sanzione del blocco assunzionale, per il solo perosnale della Polizia locale conseguente al mancato rispetto dei seguenti adempimenti:
- *rispetto del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, del bilancio consolidato, e relative comunicazioni alla BDAP;*
- *rispetto del termine per la certificazione dei crediti;*
- *adozione del piano delle azioni positive;*
- *adozione del piano della performance.*

10- Salvaguardia dei piani delle assunzioni del personale **

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis
Piani delle assunzioni di personale

"I Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33 comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto"

18.036 Pella
18.048 Prisco

Motivazione

Il ritardo nell'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 33 del DL n. 34/2019, costringerebbe i Comuni che hanno già approvato i propri piani assunzionali per l'annualità 2020 a riformularli in base alle nuove regole e, in alcuni casi, a perdere i benefici di norme vigenti all'epoca della loro approvazione.
L'emendamento consente, dunque, di salvaguardare i piani assunzionali già approvati con le regole vigenti al 31 dicembre 2019.

11- Programma Operativo nazionale Inclusione

Art. 1
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché quelli finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 147/ 2017, possono essere prorogati di ulteriori 12 mesi, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 11, lettera f) del CCNL 21 maggio 2018.

1.111 Pagano U
1.87 Prisco
1.101 Pella

Motivazione

La norma proposta consente la proroga dei contratti a tempo determinato del personale dei servizi sociali finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) e del Pon inclusione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 11, lettera f) del CCNL Funzioni Locali vigente che consente di derogare ai 36 mesi come durata massima dei contratti a tempo determinato.

12- **Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art.18-bis
Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

All'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo le parole "ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica" sono inserite le seguenti: "anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale"; le parole: "di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150" sono sostituite dalle seguenti: "e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti".

18.021 Madia
18.032 Pella
18.045 Prisco

Motivazione

Il D.L. 98/2011 ha introdotto la possibilità di utilizzare una parte dei risparmi generati da piani triennali di razionalizzazione della spesa per alimentare le risorse per la contrattazione integrativa. L'emendamento proposto ha l'obiettivo di incentivare obiettivi permanenti di riduzione della spesa, consentendo il finanziamento delle risorse decentrate con una quota parte delle economie aggiuntive mantenute nel tempo.

13- **Semplificazione dei tetti alla spesa di personale**

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art.18-bis
Semplificazione dei tetti alla spesa di personale

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:
- articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giungo 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296;
- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 243-bis, comma 8, lett. g); comma 9 lett. a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000."

18.023 Lorenzin
18.029 Pella
18.043 Lollobrigida

Motivazione

L'entrata in vigore della nuova disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale in base alla capacità finanziaria per i Comuni rende necessario individuare le disposizioni di legge che sanciscono limitazioni puntuali alla spesa di personale che devono essere disapplicate, onde evitare un'ulteriore stratificazione normativa su una materia già estremamente complessa.

14- Accoglienza integrata

Art. 3

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'interno)

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma 4:

4. Al decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 come convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, all'art. 16, comma 5 dopo le parole "Negli anni 2018 e 2019" aggiungere le seguenti parole "e 2020"

3.8 Mancini
3.7 Lollobrigida

Motivazione

Anche se al momento attuale non esiste un afflusso straordinario, i Comuni, che non si occupano solo degli aspetti amministrativi, condividono con il privato sociale anche i processi di erogazione dei servizi di accoglienza integrata e costituiscono un valore aggiunto sul piano istituzionale e di forza progettuale.
A maggior ragione se oggi uno dei temi è quello del raccordo con la rete dei servizi territoriali ed emerge sempre più la necessità di una programmazione unitaria degli interventi che possa essere estesa a tutto il settore dei servizi sociali.
Questa norma allora costituisce una misura preziosa per assumere e consolidare nuove professionalità all'interno dei progetti di accoglienza integrata e di rafforzamento del settore dei servizi sociali.

15- Piani dei fabbisogni di personale

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

"Art.18-bis
Piani dei fabbisogni di personale

In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

18.024 Navarra
18.030 Pella
18.042 Lollobrigida

Motivazione

La proposta normativa consente agli Enti locali di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, attraverso lo scorrimento delle graduatorie ancora valide, sulle posizioni previste nei piani dei fabbisogni di personale anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 91, comma 4, del TUEL, ultimo inciso.

La norma è necessaria al fine di assicurare certezza operativa e il necessario coordinamento normativo a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla pianificazione dei fabbisogni di personale, introdotta dal D.Lgs. n. 75/2017, che ha superato il tradizionale concetto di dotazione organica come dotazione statica, a vantaggio di una dotazione finanziaria flessibile in base alle esigenze individuate dall'amministrazione (cfr C.d.C. Veneto n. 189/2018).

NORME CORRETTIVE D.L. SISMA (DL 123/2019)

16- **Proroga autorizzazione siti temporanei di deposito e stoccaggio per le macerie**

**

Articolo 15
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

«8. All'articolo 28 del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189 e ssmmii, convertito in legge n. 229/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 ovunque ricorrano le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020"
15.128 Lorenzin
15.105 Morgoni

b) al comma 13-ter le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020"».

15.97 Pezzopane
15.106 Pella
15.110 Pastorino
15.32 Polidori
15.55 Prisco
15.70 Caparvi
15.111. Nevi Mandelli
15.135 Lollobrigida

Motivazione

L'emendamento è indispensabile al fine di consentire – in coerenza con la proroga dello stato di emergenza disposta dal DL 123/2019 – l'autorizzazione da parte dei gestori dei servizi di raccolta urbana dei rifiuti di utilizzare siti temporanei di stoccaggio per le macerie. Ciò anche al fine di evitare che la modifica del succitato decreto che, all'articolo 4, dispone un aggiornamento dei piani di gestione straordinaria delle macerie, provochi il paradossale

effetto di bloccare il sistema di raccolta anziché agevolarlo senza una proroga dell'attuale sistema autorizzatorio di raccolta e stoccaggio, anche in deroga alle norme vigenti.
Stessa motivazione vale per la lettera b) dell'emendamento, per i materiali di risulta delle attività di scavo per la ricostruzione.

17- **Proroga di termine per contributi sisma Centro Italia** **

Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al comma 1-*bis* dell'articolo 23, le parole "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite da: "alla data del 31 luglio 2019".

15.95 Morgoni
15.109 Pella
15.119 Terzoni
15.09 Prisco

Motivazione

Il comma 1-bis del decreto-legge n. 32 del 2019, nel prevedere contributi per i Comuni di maggior dimensione demografica siti nell'area del sisma Centro Italia (finalizzati "interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali), fissa quale condizione per il beneficio l'avvenuta approvazione del "bilancio 2018" (da intendersi come "rendiconto") entro la data di entrata in vigore della conversione in legge del provvedimento, avvenuta il 17 giugno 2019. Tale riferimento rischia però di escludere alcuni enti per le difficoltà incontrate nel processo di approvazione del rendiconto, connesse anche all'espletamento delle elezioni amministrative del maggio-giugno 2019.

La proroga proposta fissa la data di riferimento al 31 luglio 2019 e permette di recuperare fin dal decreto di riparto i Comuni che rischiano l'esclusione, evitando così di diminuire l'efficacia della norma.

PROROGHE NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE

18- **Proroga del triennio utilizzato quale soglia di fatturato medio transitorio per la dismissione delle società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175**

Art. 1
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

"11. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 12-quinquies, sono apportate le seguenti modifiche:
- al primo periodo, le parole "triennio 2017-2019" sono sostituite con le seguenti: "*triennio 2018-2020*";

- al secondo periodo, le parole "triennio 2017-2019" sono sostituite con le seguenti: "*triennio 2018-2020*" nonché dopo le parole "e 2016-2018" sono aggiunte le seguenti: "*e 2017-2019*"."

1.113 Lorenzin
1.70 Prisco
1.88 Pella

Motivazione

La proposta emendativa è necessaria al fine di consentire agli enti locali l'alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio - fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società - in tempi maggiormente congrui rispetto alla complessità procedurale, alla valutazione delle ricadute sociali ed alla ricerca di soluzioni alternative efficienti ed economiche di gestione dei servizi effettuati. L'emendamento dispone quindi, rispetto a situazioni societarie particolari e complesse, soggette a dismissione per il solo valore del fatturato sotto la media a regime fissata dal TUSP (un milione di euro), la proroga dell'utilizzo del fatturato soglia medio di 500 mila euro anche per triennio di riferimento 2017-2019.

PROROGHE NORME IN MATERIA DI INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA

19- Differimento termini

Art. 6
(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

All'articolo 6 aggiungere i seguenti commi

6. All' articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

7. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

6.6 Angiola
6.8 Morgoni
6.11 Fragomeli
6.22 Russo
6.25 Pella
6.33 Lollobrigida
6.39 Lollobrigida

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata a differire al 31 dicembre 2021 i termini stabiliti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, previsti dall'art. 20 bis del dl 8/2017 e dall'art. 20, c. 5, del d.l. 248/2007; verifiche propedeutiche alla progettazione degli interventi che risulteranno necessari a seguito delle stesse. Si ricorda che il Miur ha indetto il 28 marzo 2018 l'avviso pubblico per erogare contributi finalizzati a tali verifiche e progettazioni e che, con decreto direttoriale Miur 18 luglio 2018, n. 363, su un totale di circa 4.000 domande ricevute dal Miur sono stati finanziati circa 1.500 interventi. Considerato che

il Ministero ha reso noto che intende rendere disponibili ulteriori risorse per lo scorrimento di tale graduatoria, il differimento dei suddetti termini si rende indispensabile per consentire agli enti ad oggi non finanziati di disporre del tempo necessario per effettuare le verifiche e per mettere a norma gli edifici.

Unione Province d'Italia

UPI

CONFERENZA UNIFICATA DEL 29 GENNAIO 2020

PARERE SU DECRETO LEGGE N. 162/19 RECANTE

"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI, DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NONCHÉ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA"

Il decreto-legge n. 16/19 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" affronta questioni importanti sul **personale delle Province e sulla riduzione dell'onere del debito degli enti locali.**

Queste previsioni normative sono **valutate positivamente dall'UPI** poiché, come evidenziato anche durante l'iter di approvazione della legge di bilancio 2020 - 22, **danno una prospettiva di certezza alle Province e agli enti locali.**

In particolare, quanto alle norme sul personale l'articolo 17, in materia di "Personale delle Province e delle Città metropolitane" si pone l'obiettivo di riallineare la disciplina delle assunzioni di personale di questi enti a quanto già previsto per i Comuni nell'articolo 33 del decreto-legge 34/2019, individuando una disciplina generale che, **dopo anni di blocco e compressione, ha l'obiettivo di espandere le capacità di assunzione negli enti locali,** anche per far fronte ai pensionamenti e alla perdita di personale degli ultimi anni, attraverso l'assunzione di nuove professionalità.

Si tratta per UPI di un punto di partenza di un nuovo disegno di razionalizzazione e riorganizzazione ed è lo strumento per dare risposta ai nuovi compiti assegnati dalla legge, in particolare rispetto al rilancio degli investimenti propri e alla valorizzazione del ruolo di assistenza e sostegno agli altri enti locali nella funzione di stazioni uniche appaltanti.

L'UPI esprime una valutazione positiva sulla norma prevista nel Decreto, fermo restando che il Parlamento potrà valutare opportuni interventi, anche sulla base dell'attuazione della normativa prevista per i Comuni, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Da questo punto di vista, emerge l'esigenza di prevedere delle clausole di salvaguardia, sia per neutralizzare gli aumenti degli oneri contrattuali, sia per i piani di assunzione già approvati dagli enti sulla base della normativa vigente.

La norma richiede l'approvazione di un DPCM entro 60 giorni, sul quale occorre avviare fin da subito una interlocuzione tra il Governo e l'UPI, anche al fine di consentire al Parlamento di verificare

l'attuazione e l'impatto della nuova disciplina rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore.

Quanto invece alla norma sulla riduzione dell'onere del debito degli enti territoriali l'articolo 39, in materia di "Misure organizzative per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni" affronta la questione del debito con l'obiettivo di alleggerire l'onere degli enti territoriali tenendo conto dell'abbassamento dei tassi di interesse di mercato e intervenendo anche sulle penali previste per la rinegoziazione.

Per le sole Province e Città metropolitane l'esposizione debitoria si attesta ad oggi a 6,7 miliardi, di cui 4,6 con Cdp e altri Istituti e 2 per emissione Titoli, sulla base dei dati del MEF sul Debito al 3 settembre 2019.

Un intervento di riduzione dell'onere del debito consente a tutti gli enti locali di creare spazi finanziari per la garanzia degli equilibri di bilancio, presupposto fondamentale per le Province per l'esercizio di un ruolo trainante nel settore della spesa di investimento.

Restano i problemi connessi con il sostenimento dell'onere per le penali da parte degli enti che può condizionare negativamente tutto l'impianto della norma: occorre al riguardo trovare una soluzione di copertura finanziaria da parte dello Stato che renda sostenibile, e quindi attivabile, l'operazione da parte degli enti locali.

Si consegna un fascicolo di emendamenti su questi ed altri temi, con particolare attenzione all'emendamento all'articolo 3. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'interno) che per le Province è prioritario.

Infatti, in vista della scadenza del termine per l'approvazione dei bilanci, prevista al 31 marzo 2020, ed essendo ancora non ripartito l'importo del contributo di cui all'articolo 1, comma 838, della legge n. 205/17, è necessario definire il termine di approvazione del riparto al fine di consentire agli enti di programmare l'utilizzo delle risorse nei bilanci provinciali. L'obiettivo è di perequare il più possibile le somme destinate alle Province delle Regioni a Statuto ordinario previste dall'articolo 1, comma 838 della legge di bilancio 2018 n. 205/17, che ammontano a 180 milioni a regime dal 2021.

Unione Province d'Italia

UPI

EMENDAMENTI AC 2325 DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 162/19 "MILLEPROROGHE"

Numerati

Roma, 22 gennaio 2020

SPOSTAMENTO TERMINI FONDO PROGETTAZIONE EELL 2020

Articolo 3. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'interno)

Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

5bis Per l'anno 2020, il termine di cui all'art. 1, comma 52 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'art. 1, comma 53 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.

5.ter Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

3.30 Angiola (Misto)

3.37 Fragomeli, De Menech (PD)

3.39 Russo Mandelli Pella Prestigiacomo (FI)

3.40 Fornaro, Fassina (LeU)

3.42 D'Alessandro, Di Maio, Vitiello (Italia Viva)

INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA: DIFFERIMENTO TERMINI

Articolo 6. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'istruzione)

All'art. 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis All' articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 agosto 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

5-ter All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

6.6 Angiola (Misto)

6.8 Morgani, Pezzopane (PD)

6.11 Fragomeli, De Menech (PD)

6.22 Russo Mandelli Pella Prestigiacomo (FI)

6.25 Pella, Mandelli, Napoli (FI)

6.33 Lollobrigida (FdI)

6.39 Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni (FdI)

SALVAGUARDIA PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis

Piani delle assunzioni di personale

"I Comuni, le Province e le Città metropolitane, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a *quelli in corso di* aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto."

18.018 Mancini, Pagano, Raciti, Viscomi

SEMPLIFICAZIONE

Articolo 29. (Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Modificare la rubrica in "Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n.190.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190/2014 è soppresso.

29.3 Angiola (Misto)

29.4 Fragomeli, De Menech (PD)

29.6 Russo Mandelli Pella Prestigiacomo (FI)

29.5 Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni (FdI)

DURATA PIANO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

Articolo 38 (Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3bis Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

38.9 Angiola (MISTO)

38.8 Fragomeli, De Menech (PD)

38.7 Russo Mandelli Pella Prestigiacomo (FI)

38.5 Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni (FdI)

UTILIZZO SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

Art. 39 bis (Utilizzo proventi da sanzioni al Codice della Strada)

1. **All'articolo 18, comma 3 bis, del decreto legge n. 50/17, le parole "Per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni dal 2017 al 2021"**

39.022 Angiola (Misto)

39.034 Fragomeli, De Menech (PD)

39.041 Russo Mandelli Pella Prestigiacomo (FI)

39.059 Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni (FdI)

AC 2325

RIFORMULAZIONE EMENDAMENTO 39.32 FRAGOMELI DE MENECH E ALTRI

Articolo 3. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'interno)

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5. bis: "Il termine di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo periodo, è differito al 28 febbraio 2020. Le risorse per gli anni 2021 e successivi sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al dpcm 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell'art. 1, comma 439 legge 232/16, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente."

Motivazione

In vista della scadenza del termine per l'approvazione dei bilanci, prevista al 31 marzo 2020, ed essendo ancora non ripartito l'importo del contributo di cui all'articolo 1, comma 838, della legge n. 205/17, è necessario definire il termine di approvazione del riparto al fine di consentire agli enti di programmare l'utilizzo delle risorse nei bilanci provinciali.